



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
Provincia di Bergamo

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**ORIGINALE**

**N. 51 del 28/11/2011**

**OGGETTO: DELIBERAZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE AL PROGETTO DI AGGREGAZIONE SOCIETARIA VOLTO AL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PIU' IDONEE, PREVIO CONFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CREAZIONE DI UNA SOCIETÀ GESTIONALE TERRITORIALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI IGIENE AMBIENTALE A CAPITALE MISTO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.**

L'anno duemilaundici addi ventotto del mese di novembre sotto la presidenza del Sindaco Colleoni Dott. Roberto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 21:00, nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale.

<b>N.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
1	COLLEONI ROBERTO	SI	
2	COCCHI MASSIMO	SI	
3	SALOMONI ENRICO	SI	
4	LOCATELLI MICHELE ORIELE	SI	
5	RIPAMONTI MAURO	SI	
6	LOCATELLI ROBERTO	SI	
7	BONACINA ALESSANDRO	SI	
8	VITALI MICHELE	SI	
9	BONACINA ANTONELLA		SI
10	GIANNELLI LEOPOLDO	SI	
11	MANZONI GIAMPIETRO	SI	
12	RIVA FRANCESCO DANILO	SI	
13	VISCARDI MICHELA	SI	
14	MANTECCA PARIDE	SI	
15	COLLEONI ANDREA	SI	
16	FANELLI ETTORE	SI	
17	TELI MILENA	SI	

PRESENTI: 16      ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Comunale Sciarrone Dott. Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: DELIBERAZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE AL PROGETTO DI AGGREGAZIONE SOCIETARIA VOLTO AL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PIU' IDONEE, PREVIO CONFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CREAZIONE DI UNA SOCIETÀ GESTIONALE TERRITORIALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI IGIENE AMBIENTALE A CAPITALE MISTO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Responsabile del Settore Tecnico che unitamente ai richiamati allegati ed ai prescritti pareri di competenza in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;

SENTITA la relazione del Sindaco il quale illustra la proposta sottolineando la scelta di continuità rispetto all'attualità;

Il Consigliere Viscardi Michela, Capogruppo di Lineacomune, sottolinea di essere a favore della proposta evidenziando che "siamo convinti che sia la scelta migliore per il Comune";

PREMESSO quanto sopra e ritenuto procedere alla sua approvazione,

con voti favorevoli n.15, contrari nessuno, astenuti n.1 (Bonacina Alessandro), espressi per alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

1) di approvare la proposta di deliberazione in premessa che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che la presente deliberazione inerente l'assunzione di nuove partecipazioni dovrà essere trasmessa alla Sezione competente della Corte dei Conti, a norma dell'art.3 comma 28 della Legge n.244/2007;

3) con voti favorevoli n.15, contrari nessuno, astenuti n.1 (Bonacina Alessandro), espressi per alzata di mano, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del dlgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Colleoni Dott. Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sciarrone Dott. Giuseppe

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
**(Art. 124 – comma 1 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000)**

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 12/12/2011 ed ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 12/12/2011 al 27/12/2011.

li, 12/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sciarrone Dott. Giuseppe

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
**(Art. 134 – comma 3 - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000)**

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Sciarrone Dott. Giuseppe

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li, 20/08/2024

Il Funzionario Incaricato  
Brivio Brunella

Allegato "E" al n. 38658/17741 Repertorio

**S T A T U T O**

**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**Art.1)** E' costituita una società a responsabilità limitata ad intero capitale pubblico denominata

**"G.ECO S.R.L."**

**Art.2)** La società ha sede in Treviglio (BG).

**Art.3)** La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali da rendere prevalentemente a favore dei soggetti pubblici che hanno proceduto alla costituzione della società stessa.

La società gestisce in particolare le seguenti attività: la raccolta (anche mediante differenziazione), il recupero, l'autotrasporto merci (anche per conto terzi), la gestione delle piazzole di raccolta e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche con la gestione degli impianti a tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente.

La Società può svolgere attività complementari alle attività sopra indicate, nel rispetto delle normative di settore, ed in generale dalle norme in materia di produzione ed erogazione dei servizi pubblici locali.

**Art.4)** La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

**CAPITALE - CONFERIMENTI**

**Art.5)** Il capitale della società è di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).

**Art.6)** Possono essere conferiti in sede di aumento del capitale sociale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. Non è necessaria la decisione dei soci in caso di acquisti da parte della società che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art.2465 Cod.Civ.

**AUMENTO DEL CAPITALE**

**Art.7)** L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.2482 ter Cod.Civ.

La relativa deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata A.R.

**RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE**

**Art.8)** La relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, in quanto nominati,

non devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea ma esaurientemente illustrate nella stessa.

In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

#### **PARTECIPAZIONI E DIRITTI DEI SOCI**

**Art.9)** I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nell'ipotesi prevista dall'art.2466 Cod.Civ. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

#### **TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

**Art.10)** Le partecipazioni sono divisibili.

#### DEFINIZIONI

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la quota versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore o dal collegio arbitrale, come in seguito meglio specificato.

#### TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI

##### MODALITA' DI ESERCIZIO

Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria quota dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della quota cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la quota offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della quota da ciascuno di essi posseduta.

Se la quota o i diritti non risultassero divisibili per il numero dei soci acquirenti, sorgerà tra gli stessi una contitolarietà e si dovrà procedere alla nomina di un rappresentante comune.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o

non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

#### NATURA DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la quota formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art.1326 Cod.Civ. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuntiatio.

#### PREZZO - ARBITRATO

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo, nei termini e nelle forme di cui sopra il prelazionario comunica all'offerente con lettera raccomandata a.r. la volontà di nominare un arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo su richiesta della parte più diligente.

#### FUNZIONAMENTO E COSTI DELL'ARBITRATO

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; in tal caso i costi dell'arbitrato sono a carico del richiedente.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; in tal caso i costi dell'arbitrato saranno

a carico del richiedente.

Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 5% (cinque per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto e tutti i costi di arbitrato sono a suo carico. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; in tal caso i costi dell'arbitrato saranno divisi in pari quota tra l'offerente e il prelazionario.

#### OGGETTO

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della quota offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della quota offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della quota stessa, sarà libero di trasferire l'intera quota all'acquirente indicato nella comunicazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della quota offerta, potrà entro lo stesso termine di 15 (quindici) giorni trasferire tale parte di quota al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni concordate con lo stesso.

#### NUDA PROPRIETA' O DIRITTI REALI LIMITATI

Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della quota. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

#### VENDITA CONGIUNTA

Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

#### ESPROPRIAZIONE FORZATA

L'aggiudicazione di una quota, a seguito di espropriazione

forzata, non è efficace verso la società se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società medesima - per il tramite dell'organo amministrativo - presenta all'aggiudicatario un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. In tale ipotesi, le spese per il trasferimento sono a carico del soggetto indicato dalla società.

#### INOSSERVANZA

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

#### **DIRITTO DI RECESSO**

**Art.11)** Il diritto di recesso compete, nei soli casi di legge, al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

\* è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

\* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

\* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art.2473 Cod.Civ.

#### **DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA**

**Art.12)** Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dalla legge e dal presente statuto.

#### **Decisioni in forma assembleare**

**Art.13)** Nei casi previsti dalla legge oppure quando lo richiedono uno o più amministratori ovvero un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni sono assunte dai soci mediante delibera assembleare.

#### **Decisioni in forma non assembleare**

**Art.14)** Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte dei soci. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 Cod.Civ.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

#### **Convocazione dell'assemblea**

**Art.15)** L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in un Paese dell'U.E.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data

dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.

#### **Assemblea totalitaria**

**Art.16)** In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi (se nominati) sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

#### **Diritto di intervento all'assemblea**

**Art.17)** Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

#### **Rappresentanza del socio in assemblea**

**Art.18)** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

#### **Svolgimento dell'assemblea**

**Art.19)** L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione; in sua mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.

Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto da Notaio.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Maggioranze assembleari**

**Art.20)** Le deliberazioni assembleari sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale.

#### **AMMINISTRAZIONE**

**Art.21)** La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori possono anche non essere soci.

#### **Consiglio di amministrazione**

**Art.22)** Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci.

Il Consiglio può nominare un direttore generale e fissare i suoi compiti.

Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o del revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere assunte anche mediante consultazione scritta ovvero sulla

base del consenso espresso per iscritto, se vi è l'accordo di tutti i membri del consiglio.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza.

Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni così adottate devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Sostituzione degli amministratori**

**Art.23)** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei membri del consiglio di amministrazione, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale, se nominato, oppure - in caso contrario - gli altri consiglieri devono, entro 30 giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

#### **Rappresentanza della società e poteri di gestione**

**Art.24)** La rappresentanza generale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, se nominati e nei limiti della delega.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione

delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per determinati atti o categorie di atti.

**Art.25)** Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

**Art.26)** Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 Cod.Civ., può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da un numero pari di membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, tutti i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 30 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

#### **Compensi**

**Art.27)** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Agli amministratori compete, se deciso dai soci, in caso di dimissioni o revoca, una somma di denaro a titolo di indennità di fine rapporto; detta somma sarà determinata con decisione dei soci, tenuto conto della durata del rapporto e dei risultati conseguiti. E' in facoltà accantonare annualmente, in sede di approvazione del bilancio, una somma destinata alla formazione di apposita posta di bilancio destinata a far fronte al suddetto esborso.

#### **CONTROLLO LEGALE DEI CONTI**

**Art.28)** Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato da un collegio sindacale o da un revisore contabile, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I sindaci o il revisore restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Al collegio sindacale compete il controllo contabile.

Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale o del revisore, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

#### **BILANCIO E UTILI**

**Art.29)** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello

stesso nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

#### **VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI**

**Art.30)** La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 Cod.Civ., anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art.31)** La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### **COMUNICAZIONI**

**Art.32)** Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi quali risultanti dal libro soci.

Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere quindi annotate a cura di un amministratore.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal registro delle imprese.

#### DISPOSIZIONI APPLICABILI

**Art.33)** Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

#### LIBRO SOCI

**Art.34)** La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci nonchè, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

A condizione che siano rispettati i vincoli e le limitazioni statutarie, i trasferimenti delle partecipazioni e la costituzione di diritti - anche di garanzia - su di esse, avranno effetto nei confronti della società e legittimeranno l'esercizio dei diritti sociali:

- per quanto riguarda quelli derivanti da atti tra vivi, dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci su richiesta anche di uno degli aventi diritto, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento o la nascita di un diverso diritto e l'avvenuto deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese;

- per quanto riguarda quelli a causa di morte, dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci, su richiesta dell'erede o del legatario, previo deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese e presentazione alla società della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro stesso dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni (art. 7 del R.D. 20 marzo 1942 n. 239).

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

F.to D'Acchioli Giuseppe

F.to Oprandi Marco

F.to Mazzola Livio

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)

## PATTO PARASOCIALE

Tra

LINEA SERVIZI S.r.l. ("LINEA SERVIZI"), con sede legale in Carvico (BG), Via Conte Ottavio Morlani n. 11, Cod. Fisc. n. 02561600160, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo con il numero 304717, in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Livio Mazzola, nato a [REDACTED] munito dei necessari poteri in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione;

e

SABB - Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A. ("SABB"), con sede in Treviglio (BG), Via Dalmazia n. 2, Cod. Fisc. n. 02209730163 e iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo con il numero 271388, in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante D'Acchioli Giuseppe, nato a [REDACTED] munito dei necessari poteri in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione;

e

SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. S.r.l. ("SETCO"), con sede in Clusone, (BG), P.zza dell'Orologio n. 40, Cod. Fisc. N. 02541480162 e iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo con il numero 302883, in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Marco Oprandi, nato [REDACTED] munito dei necessari poteri in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione;

(di seguito indicate anche singolarmente la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**").

### premesse che

- A) LINEA SERVIZI è società partecipata da enti pubblici che svolge, fra le altre, l'attività di *"raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di ogni genere di rifiuto, gestione di stazioni ecologiche, impianti di smaltimento anche a tecnologia complessa, gestione di servizi connessi all'igiene urbana ed alla tutela ecologica dell'ambiente nel suo insieme: acqua, terra ed aria"*.
- B) SABB è società partecipata da enti pubblici che svolge, fra le altre, l'attività di *"gestione dei pubblici servizi inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente, con particolare riferimento alla raccolta, lo stoccaggio, il recupero, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in genere, compreso il trattamento e la commercializzazione dei prodotti derivanti dai"*

*rifiuti stessi, il lavaggio e lo spazzamento stradale”.*

- C) SETCO è società partecipata da enti pubblici che svolge l'attività di *“gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi pubblici locali sovracomunali riguardanti prevalentemente gli enti pubblici locali affidanti i relativi servizi ai sensi degli articoli 113 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni anche tramite convenzione tra enti locali”* e che, fra le altre, gestisce *“le attività raggruppate nelle seguenti divisioni: - divisione n. 1: rifiuti, comprendente la raccolta (anche mediante differenziazione), il recupero, il trasporto (anche per conto terzi), la gestione delle piazzole di raccolta e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche con la gestione degli impianti a tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente”.*
- D) Le compagini sociali delle società sopra indicate sono raggruppabili in tre distinte ed omogenee aree geografiche situate nel territorio della provincia di Bergamo ed in particolare: quanto a SABB, nella “Bassa Bergamasca”; quanto a LINEA SERVIZI, nella cosiddetta “Isola”; quanto a SETCO, nella “Alta Val Seriana”.
- E) Gli Enti locali soci di SETCO hanno interamente affidato alla stessa società partecipata i servizi di cui sopra, mentre soltanto alcuni degli Enti locali soci di LINEA SERVIZI e SABB hanno affidato alle rispettive società partecipate detti servizi, così come risulta, in forma riassuntiva, dal prospetto a pagina 4 dell'allegato di cui al successivo punto 1.2.
- F) Allo scopo di conseguire gli obiettivi indicati a pagina 2 dell'allegato di cui al successivo punto 1.2, le parti intendono costituire una NewCo che avrà la forma giuridica della società a responsabilità limitata, alla quale conferiranno, mediante cessione dei rispettivi rami d'azienda, le attività di cui alle precedenti premesse A, B e C.
- G) Successivamente agli atti di conferimento dei rami d'azienda, la NewCo indirà una gara per la selezione del *partner* industriale strategico, che acquisirà il 40% delle partecipazioni della NewCo medesima, mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale a pagamento dedicato al soggetto aggiudicatario della gara.
- H) La gara di cui alla precedente premessa avrà altresì ad oggetto l'affidamento dei servizi relativi alle attività di cui alle premesse A, B e C.

- I) E' interesse delle parti stabilire che l'organo amministrativo della società, qualora costituito in forma di Consiglio di Amministrazione, sia rappresentativo delle summenzionate aree territoriali, ciascuna rappresentata dalle rispettive società.
- J) Il presente patto parasociale è soggetto alla condizione risolutiva della sottoscrizione dell'aumento di capitale a pagamento dedicato al soggetto aggiudicatario della gara di cui alla precedente premessa "G".

**Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.**

**1. Premesse e allegato**

- 1.1 Le Premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Patto di sindacato.
- 1.2 E' documento allegato alle delibere dei consigli comunali dei soci delle Parti il "Progetto di aggregazione per la ricerca di un partner industriale strategico mediante gara ad evidenza pubblica"

**2. Nomina degli amministratori**

- 2.1 Le parti, al fine di assicurare che le tre aree territoriali indicate in premessa siano rappresentate nel Consiglio di Amministrazione, stabiliscono che a ciascuna società spetti la nomina di un amministratore, indipendentemente dalla quota di partecipazione della NewCo.
- 2.2 A tale scopo, si obbligano ad esprimere il proprio voto con le modalità che saranno determinate dal consiglio di amministrazione della NewCo.
- 2.3 Il predetto criterio di nomina troverà applicazione anche nelle ipotesi in cui sia necessario provvedere alla sostituzione degli amministratori per decadenza, dimissioni, revoca od altra causa che implichino la cessazione della carica di amministratore.

**3. Termine iniziale. Durata. Condizione risolutiva**

- 3.1 Il presente Patto parasociale produrrà effetti a far tempo dalla data

di costituzione della NewCo di cui in premessa ed avrà la durata di cinque anni, salvo quanto previsto nei successivi commi 2 e 3.

3.2 Gli effetti del presente patto parasociale sono risolutivamente condizionati all'avveramento della condizione della sottoscrizione dell'aumento di capitale della NewCo da parte del *partner* industriale strategico, selezionato all'esito della gara di cui alla lettera "G" delle premesse.

3.3 Alla scadenza del termine di cui sopra e fatta salva l'ipotesi della risoluzione di cui al precedente comma, il presente patto si rinnoverà automaticamente per ulteriori cinque anni, salvo disdetta da comunicarsi, anche soltanto da una delle parti, nel termine di un anno prima della scadenza, al domicilio di cui al successivo articolo 5.

#### 4. Modifiche

Le eventuali modifiche, variazioni e rettifiche al presente Patto parasociale avranno validità soltanto se precedentemente concordate per iscritto fra le Parti.

#### 5. Comunicazioni

Le comunicazioni tra le Parti relative al presente Patto parasociale dovranno avere forma scritta e saranno considerate validamente notificate al momento dell'effettiva ricezione ai seguenti indirizzi:


- (a) Se destinati a Linea Servizi S.r.l.  
Via Conte Ottavio Morlani n. 11  
24030 Carvico (BG)  
all'attenzione del sig. Livio Mazzola
- (b) Se destinati a Sabb - Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A.:  
Via Dalmazia 2  
24047 - Treviglio (BG)  
all'attenzione del sig. D'Acchioli Giuseppe
- (c) Se destinati a Servizi Tecnologi Comuni - SE.T.CO S.r.l.:  
P.zza dell'Orologio n. 40  
24023 - Clusone (BG)  
all'attenzione del sig. Marco Oprandi

**6. Foro competente**


Qualsiasi controversia comunque relativa o dipendente dal presente Patto parasociale sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Bergamo, 31 agosto 2011.


LINEA SERVIZI S.r.l.



SABB - SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA S.p.A.



SERVIZI TECNOLOGI COMUNI - SE.T:CO S.r.l.



## SCHEMA STATUTO GARA

### **Art. 1 - Denominazione**

1.1 E' costituita una Società a responsabilità limitata a capitale misto pubblico-privato denominata

"..... S.R.L."

### **Art. 2 - Sede legale e sedi territoriali**

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Treviglio, provincia di Bergamo. La Società può istituire, spostare e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, purché nel territorio regionale di operatività della Società medesima.

### **Art. 3 - Durata**

3.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

Essa potrà essere prorogata, ovvero sciolta, anche anticipatamente, per decisione dei soci, ovvero per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dalla legge. In ogni caso la durata massima della società deve coincidere con la durata della stessa fissata in sede di procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato.

### **Art. 4 - Oggetto**

4.1 La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali da rendere prevalentemente a favore dei soggetti pubblici che hanno proceduto alla costituzione della società stessa.

La società gestisce in particolare le seguenti attività: la raccolta (anche mediante differenziazione), il recupero, il trasporto (anche per conto terzi), la gestione delle piazzole di raccolta e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche con la gestione degli impianti a tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente.

4.2 La Società può svolgere attività complementari alle attività sopra indicate, nel rispetto delle normative di settore, ed in generale dalle norme in materia di produzione ed erogazione dei servizi pubblici locali. In ogni caso, non è ammesso il compimento di qualsivoglia operazione che possa in qualche modo sottrarre risorse ai fini della migliore gestione possibile dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento.

4.3 La Società, pertanto, per il conseguimento dell'oggetto sociale, può svolgere attività di studio, progettazione, coordinamento, direzione, costruzione ed esecuzione di opere riguardanti i rifiuti in genere, nonché attività di prestazione di servizi tecnici, logistici, commerciali e connessi e ogni altra attività strumentale, connessa o conseguente ai servizi di utilità generale, siano essi pubblici o in libero mercato, inclusi i servizi pubblici locali di rilevanza industriale e/o economica come definiti dalla normativa in vigore, ed in particolare:

- progettazione e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi;
- assunzione della concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche;
- fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed esecuzione di lavori;
- gestione della contabilità e fatturazione, per conto proprio o di terzi;
- ogni altra operazione, servizio e attività anche di commercializzazione, attinenti o connesse a quelle sopra specificate, ivi compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, nel rispetto delle riserve a favore delle professioni protette poste dalla legge 1815/1939 e successive modificazioni.

**4.4** In ogni caso, fermi gli eventuali divieti, vincoli e prescrizioni imposti dalla legge, s'intendono complementari all'attività svolta i seguenti servizi e/o attività:

- studio, progettazione, esecuzione, esercizio, gestione e manutenzione di impianti;
- studio, progettazione, realizzazione e promozione di opere, iniziative, consulenze, finalizzate al risparmio energetico.

**4.5** In via non prevalente, ma strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà inoltre assumere e cedere partecipazioni in società aventi oggetto analogo o affine al proprio.

**4.6** La Società potrà costituire, con altre società ed enti, raggruppamenti temporanei di imprese e/o altre forme di cooperazione, anche in forma consortile, eventualmente esercitandone il coordinamento tecnico-finanziario, al fine di assumere la gestione di servizi e/o attività, o loro segmenti, rientranti nel proprio oggetto sociale, anche mediante la partecipazione a procedure di gara e/o competitive, indette dai competenti enti aggiudicatori.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate, delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.

**4.7** La Società potrà compiere tutte le operazioni strettamente necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, a tal fine, potrà, a titolo esemplificativo e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegati con l'oggetto sociale;
- assumere, in maniera non prevalente rispetto all'oggetto sociale, partecipazioni o interessenze in altre Società, consorzi o Imprese aventi oggetto analogo, affine, connesso o strumentale al proprio, con espressa preclusione di ogni

attività di intermediazione finanziaria e delle altre attività riservate, di cui agli articoli 1 L. n. 1/1991 e 106 D. Lgs. n. 385/93;

- prestare, altresì, garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

#### **Art. 5 - Capitale sociale**

**5.1** Il capitale sociale è di Euro .....

La società deve essere a capitale prevalentemente pubblico locale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del comma 2, lettera b) e del comma 8, lettera a) ultimo periodo, dell'articolo 23 bis del d.l. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 come modificato da parte dell'art. 15 del d.l. n. 135/2009 convertito con legge n. 166/2009: il capitale sociale deve essere pertanto detenuto in misura maggioritaria da Comuni o altri Enti pubblici locali, sia direttamente che indirettamente. Sono privi di effetto per la società gli atti di trasferimento delle quote, gli atti di sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, e qualsiasi altro atto in forza del quale si possa determinare il venire meno della maggioranza pubblica del capitale sociale della società.

**5.2** Di seguito, gli Enti locali soci e le società socie controllate da Enti locali sono altrimenti denominati soci pubblici. Il socio selezionato con la procedura di gara promossa da ....., indetta con bando del ....., è denominato socio industriale.

**5.3** Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter Cod.Civ., e fermo restando quanto evidenziato al successivo punto 5.5, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 Cod.Civ..

**5.4** Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

**5.5** In ogni caso, la maggioranza assoluta del capitale sociale deve appartenere ad Enti locali, anche eventualmente in modo indiretto, mediante partecipazioni di società di capitali dagli stessi controllate. Siffatto vincolo non potrà essere derogato, nemmeno a seguito dell'aumento o riduzione del capitale sociale, ovvero del trasferimento delle quote o del trasferimento e/o costituzione di diritti reali, personali, di garanzia alle stesse correlati.

**5.6** Il socio non può costituire in pegno od altra forma di garanzia le proprie quote; non può costituire diritti di usufrutto sulle proprie quote.

Le quote di partecipazione non possono formare oggetto di sequestro convenzionale.

Gli atti compiuti in violazione alla presente disposizione sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla Società ed agli

altri soci.

**5.7** La partecipazione al capitale sociale della società da parte dell'aggiudicatario della procedura competitiva ad evidenza pubblica per la selezione del socio industriale deve avere una durata coincidente con quella degli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio affidati al medesimo socio, ai sensi del comma 2, lettera b) dell'articolo 23 bis del d.l. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 come modificato da parte dell'art. 15 del d.l. n. 135/2009 convertito con legge n. 166/2009, nonché dell'articolo 3, comma 4, lettera c), del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 contenente il Regolamento di attuazione del citato articolo 23-bis: conseguentemente la partecipazione alla società del Socio industriale cesserà alla scadenza delle concessioni e la sua partecipazione sarà liquidata in conformità ai criteri previsti dai documenti di gara.

**Art. 6 - Finanziamenti dei soci, emissione di titoli di debito**

**6.1** La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

**6.2** Previa deliberazione dall'Assemblea dei soci, la Società può emettere titoli di debito, per un importo complessivo che non potrà eccedere la somma dell'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili.

**Art. 7 - Domiciliazione dei soci**

**7.1** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o, in difetto, dalle annotazioni presso il registro delle imprese.

**7.2** E' onere dei soci e dei componenti gli Organi sociali comunicare alla Società, ai fini della trascrizione nel libro soci e nel registro delle imprese, anche il numero di telefax e l'indirizzo "e-mail".

**7.3** La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci nonchè, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

A condizione che siano rispettati i vincoli e le limitazioni statutarie, i trasferimenti tra vivi delle partecipazioni e la costituzione di diritti - anche di garanzia - su di esse, avranno effetto nei confronti della società e legittimeranno l'esercizio dei diritti sociali, dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci su richiesta anche di uno degli aventi diritto,

verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento o la nascita di un diverso diritto e l'avvenuto deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

**Art. 8 - Trasferimento delle partecipazioni e diritto di prelazione**

**8.1** Le partecipazioni, nonché i diritti di sottoscrizione e di ogni altro genere alle medesime correlati, sono trasferibili alle condizioni di seguito stabilite.

**8.2** Per trasferimento s'intende qualsiasi atto di disposizione delle quote o dei diritti alle stesse correlate, a titolo oneroso o gratuito, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, il trasferimento del mandato fiduciario, la donazione, la cessione, il conferimento, lo scorporo, l'usufrutto, l'affitto d'azienda. Rientrano nel campo di applicazione del presente articolo la fusione, scissione, liquidazione e, comunque, il compimento di ogni altro negozio che implichi il mutamento dei soggetti controllanti le società socie o, in ogni caso, il trasferimento a terzi delle partecipazioni e/o dei diritti di sottoscrizione e di ogni altro genere alle medesime correlati.

**8.3** Le quote (e/o diritti alle stesse correlati) appartenenti ad Enti locali, anche per il tramite di società controllate dagli stessi, sono trasferibili unicamente ad altri Enti locali o a società controllate da Enti locali, purché il trasferimento a quest'ultime non sia finalizzato all'attribuzione del ruolo di socio industriale.

**8.4** Le quote (e/o diritti alle stesse correlati) appartenenti al socio industriale o ad altri soci non sono trasferibili se non in seguito a specifica nuova procedura ad evidenza pubblica.

**8.5** Allorquando i soci di cui al precedente comma 3 intendano trasferire, in tutto o in parte, le quote, od i diritti alle stesse correlati, devono anzitutto offrirle in prelazione, alle medesime condizioni, ai soci pubblici, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente spedita a ciascuno di essi al domicilio risultante dal libro soci o, in difetto, dal registro delle imprese.

**8.6** La predetta comunicazione deve tassativamente contenere le seguenti informazioni:

- il prezzo offerto dal terzo a fronte del trasferimento, ovvero la valutazione delle quote e/o dei diritti alle stesse correlate ai fini del trasferimento, ovvero, ancora, nel caso di trasferimento a titolo gratuito, l'ipotetico prezzo di cessione che il socio trasferente sarebbe disposto ad accettare dagli altri soci;

- le condizioni del negozio di trasferimento;
- l'identità completa del terzo trasferitario;
- l'eventuale disponibilità del socio trasferente ad accettare anche le offerte d'acquisto relative ad una parte delle quote o diritti ad esse correlati oggetto del trasferimento.

**8.7** Copia di detta comunicazione dovrà essere fornita con gli stessi obblighi di notifica all'Organo Amministrativo della Società.

**8.8** Il socio pubblico che intenda esercitare la facoltà di acquisto deve darne comunicazione, a pena di decadenza, al socio cedente ed agli altri soci, oltre che all'Organo Amministrativo della Società, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita loro entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'offerta.

**8.9** Se i soci che esercitano il diritto di prelazione sono più di uno, le quote (e/o i diritti ad esse correlati) oggetto del trasferimento saranno ripartite tra i predetti soci, in proporzione alla partecipazione di ciascuno al capitale della Società.

**8.10** E' facoltà dei soci pubblici esercitare la prelazione mediante l'individuazione di un alternativo terzo trasferitario, a condizione che il trasferimento delle quote (e/o dei diritti alle stesse correlati) venga in ogni caso perfezionato entro il termine di novanta giorni, come stabilito dal successivo comma 17.

**8.11** Qualora il socio che intenda esercitare il diritto di prelazione ritenga eccessivo il valore posto a base del trasferimento, deve darne espressamente atto nella propria comunicazione di cui al comma 8.

**8.12** Nell'ipotesi di cui al precedente comma 11, nel caso in cui non si raggiunga un accordo entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di esercizio della prelazione, il trasferimento avviene al prezzo determinato da un terzo arbitratore, nominato congiuntamente entro i successivi dieci giorni dal socio cedente e dai soci che abbiano manifestato l'intenzione di avvalersi del diritto di prelazione, ovvero, inutilmente decorso il predetto termine, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Bergamo, su richiesta del socio più diligente.

Resta inteso che qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia superiore a quello preteso dal socio cedente, il trasferimento deve avvenire al prezzo dichiarato dal socio cedente.

**8.13** Nell'effettuare la sua determinazione, che dovrà essere trasmessa alla Società, al socio cedente ed ai soci potenziali trasferitari entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico, l'arbitratore tiene conto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, delle prospettive reddituali, dei valori espressi dal mercato per

trasferimenti di partecipazioni assimilabili per controvalore e tipo di attività svolta dalla società partecipata, nonché di ogni altra circostanza e condizione che, in buona fede, vengano ritenute normalmente rilevanti nella determinazione del valore delle partecipazioni.

**8.14** Il costo della perizia del terzo arbitratore viene posto a carico:

- del socio avente il diritto di prelazione che abbia dichiarato di non accettare il prezzo (in proporzione alle rispettive partecipazioni, se più d'uno), qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 5% al prezzo comunicato dal socio cedente;
- del socio cedente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 5% al prezzo da questi comunicato.

**8.15** Decorso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, qualora nessun socio si avvalga di tale facoltà nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, per fatto non imputabile al socio cedente, le quote (e/o i diritti ad esse correlati) oggetto del trasferimento saranno liberamente trasferibili, purché alle medesime condizioni comunicate ai soci ed all'Organo Amministrativo.

**8.16** L'atto di trasferimento deve essere posto in essere entro il trentesimo giorno dalla data in cui le quote od i diritti alle stesse correlate siano divenuti liberamente trasferibili, pena la revoca della libera trasferibilità e l'obbligo di procedere nuovamente alla loro offerta ai soci, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione.

**8.17** Nel caso di esercizio del diritto di prelazione, l'acquisto delle quote e dei diritti ad esse correlati dovrà essere perfezionato - a pena di decadenza - entro il novantesimo giorno dalla ricezione da parte del socio cedente e dell'Organo Amministrativo dell'offerta di acquisto del socio, ovvero, nel caso di cui al comma 11, a decorrere dalla conclusione dell'accordo tra le parti o dalla trasmissione alle parti della perizia di determinazione del prezzo effettuata dal terzo arbitratore.

**8.18** Fermo quanto disposto dal precedente comma 3, il presente articolo non trova applicazione nel caso di trasferimenti infragruppo delle quote (e/o diritti alle stesse correlati).

**8.19** Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono inefficaci e, comunque, inopponibili alla Società ed agli altri soci.

## **Art. 9 - Esclusione del Socio Industriale**

**9.1** Allorquando, avuto riguardo a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la presenza del Socio Industriale all'interno della compagine sociale implichi il divieto per la Società di risultare assegnataria di contratti d'appalto o di concessioni di servizio pubblico, si applicano

le seguenti disposizioni.

**9.2** D'ufficio, ovvero su richiesta di un amministratore o di un socio o del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, invita il Socio Industriale a porre in essere tutti gli atti indispensabili per ripristinare la piena operatività della Società, entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione con raccomandata a/r inviata da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione.

**9.3** Qualora, entro il predetto termine perentorio, il Socio industriale non si conformi all'invito del Consiglio di Amministrazione o, comunque, non venga ripristinata la piena operatività della Società, il Consiglio di Amministrazione delibera - a maggioranza semplice, di cui al successivo art. 12.5 - l'esclusione per giusta causa del Socio industriale.

**9.4** Ai fini della liquidazione della quota si applicano i commi 10 e 12 del successivo art. 10, nonché, ove non diversamente stabilito. Gli artt. 2473 e 2473 bis del Codice Civile, escluso in ogni caso il rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

#### **Art. 10 - Recesso del socio**

**10.1** Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'Estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, Cod.Civ.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

**10.2** Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

**10.3** Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

**10.4** La raccomandata deve essere inviata entro (60) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

**10.5** Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

**10.6** L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro (60) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

**10.7** Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

**10.8** Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci, o, in difetto, nel registro delle imprese.

**10.9** Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

**10.10** Il rimborso della quota ha luogo entro centottanta giorni dal giorno in cui si intende esercitato il recesso.

**10.11** Il rimborso delle quote appartenenti ad Enti locali o società controllate dagli stessi (diverse dal socio industriale) avviene mediante l'acquisto da parte degli altri soci pubblici, in proporzione alle rispettive partecipazioni, ovvero mediante la cessione delle quote ad uno o più Enti locali o società controllate da Enti locali non facenti parti della compagine sociale. In difetto, si provvede mediante l'utilizzo delle riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale.

**10.12** Il rimborso delle quote appartenenti al socio industriale avviene mediante l'acquisto da parte dei soci pubblici, in proporzione alle rispettive partecipazioni, ovvero mediante la cessione delle quote ad un terzo, individuato dai soci pubblici. In difetto, si provvede mediante l'utilizzo delle riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale.

**Art. 11 - Nomina, durata e sostituzione degli amministratori**

**11.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione al quale compete in via esclusiva la gestione della Società per il perseguimento dell'oggetto sociale, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

**11.2** Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque consiglieri, ivi compreso il Presidente.

**11.3** I Consiglieri di nomina pubblica dovranno sempre essere numericamente conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia, come introdotte per la prima volta con Legge 296/2006 e conseguente DPCM attuativo 5/2007.

**11.4** A ciascuno dei soci pubblici ....., ..... e ..... spetta il diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al socio industriale il diritto di nominare due componenti del Consiglio di Amministrazione, e tra questi

l'Amministratore delegato.

Nel diritto particolare non è inclusa la facoltà di revoca dei consiglieri come sopra nominati.

**11.5** I soci ....., ..... e ..... e il socio industriale, titolari dei particolari diritti amministrativi di cui al comma precedente, ciascuno per quanto di sua competenza, dovranno esercitare il proprio particolare diritto di nomina entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'organo amministrativo in carica, mediante comunicazione scritta trasmessa alla società. Il mancato esercizio del diritto di nomina nei termini di cui sopra, obbliga l'organo amministrativo in carica (ovvero anche uno solo dei soci se non vi è in carica l'organo amministrativo) a convocare l'assemblea dei soci per assumere a maggioranza la delibera di nomina dei membri del consiglio di amministrazione.

In ordine alla sorte dei particolari diritti come sopra riconosciuti ai soci pubblici e al socio industriale per il caso di cessione della relativa partecipazione si determina che:

- a) in caso di trasferimento totale della relativa partecipazione in società, il diritto particolare continua a sussistere in capo al cessionario, con gli stessi contenuti;
- b) in caso di trasferimento parziale, il diritto particolare rimane invariato, interamente in capo al titolare.

Ai fini dell'applicazione al presente articolo del quarto comma dell'art. 2468 Cod.Civ., non costituisce modifica dei diritti particolari oggetto del presente articolo la cessione parziale, a qualunque titolo, della partecipazione da parte di ciascuno dei soci pubblici e del socio industriale.

Qualunque modifica del presente articolo, nella parte relativa al contenuto e alla disciplina dei diritti particolari, dovrà essere adottata dall'assemblea, in sede di modifica dello statuto, con il consenso di tutti i soci titolari del particolare diritto.

**11.6** Gli amministratori durano in carica tre anni e la scadenza del mandato coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della loro carica, salvo revoca disposta per giusta causa dall'Assemblea.

**11.7** Il Consiglio può eleggere altresì un Vice-presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

**11.8** Il Consiglio può altresì nominare un Segretario anche al di fuori dei suoi membri, la carica può essere assegnata per una seduta, per un periodo, sino a revoca.

**11.9** Nei casi di Legge o secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione il segretario verrà sostituito da un Notaio che svolgerà il compito per la seduta.

**11.10** Qualora vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla sostituzione mediante la cooptazione di

una persona designata dal medesimo socio competente alla nomina dell'amministratore cessato. Gli amministratori cooptati rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

**11.11** Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decade e spetta a ciascuno dei soci pubblici ed al socio industriale il rinnovo integrale dell'organo amministrativo. Nelle more della nomina dei nuovi amministratori, il Consiglio di Amministrazione decaduto può compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

**12.1** Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale, deliberata a maggioranza semplice, ai sensi del successivo comma 5.

**12.2** Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ., fatta salva l'autorizzazione relativa, ove deliberata dall'Assemblea.

**12.3** Gli amministratori che risultino in conflitto d'interessi in relazione all'oggetto di una proposta di delibera sono tenuti a darne tempestiva notizia al Consiglio di Amministrazione, nonché ad astenersi dalla trattazione e votazione della medesima proposta di delibera.

**12.4** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

**12.5** Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi, a tal fine, i Consiglieri astenuti.

**12.6** Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- deleghe ai membri del Consiglio di Amministrazione e revoca delle stesse; deleghe e attribuzioni di eventuali ulteriori poteri al presidente e, per attribuzioni ulteriori rispetto a quanto già previsto dall'art. 15 del presente statuto, all'Amministratore Delegato e revoca degli stessi;
- approvazione del budget annuale, dei piani poliennali e dei documenti di indirizzo strategico-gestionale;
- decisioni sull'eventuale emanazione di direttive e regolamenti; la fissazione di modalità e limiti relativi all'esercizio delle deleghe e l'eventuale avocazione al Consiglio ai sensi dell'art. 2381 3° comma del Codice Civile di operazioni rientranti nella delega ad organi delegati; resta inteso che per la validità delle deliberazioni a questo riguardo - dovranno essere scrupolosamente valutate le circostanze di cui all'art. 2391 c.c. e le relative

deliberazioni dovranno essere analiticamente motivate;

- proposte all'Assemblea relative a modifica dell'oggetto sociale;
- proposte all'Assemblea relative a trasferimento della sede sociale;
- proposte all'Assemblea relative a modifiche dell'ammontare del capitale sociale non in adempimento a obblighi di legge;
- proposte all'Assemblea relative a proroga, scioglimento e liquidazione della società;
- proposte all'Assemblea relative a fusione, scissione, e trasformazione societaria;
- proposte all'Assemblea relative alle modifiche nella composizione del Consiglio di Amministrazione;
- acquisto di partecipazioni in Società e consorzi;
- cessione di aziende, rami d'azienda o partecipazioni in società;
- acquisto di aziende o rami d'azienda;
- proposte in tema di politica dei dividendi diverse dalla distribuzione di tutti gli utili che, in base alle norme di legge, possono essere distribuiti;
- conferimento di azienda e/o rami d'azienda;
- costituzione di Società, consorzi o comunque accordi a carattere associativo;
- assunzione di finanziamenti, concessione di garanzie a favore di terzi, assunzione di finanziamenti che richiedano garanzie da parte dei soci;
- la stipula di contratti di servizio con i soci (salvo conseguano all'aggiudicazione successiva all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica) e, in generale, operazioni con parti correlate;
- stipulazione di contratti di durata superiore a cinque anni;
- stipulazione di contratti e assunzioni di obbligazioni non previsti dai piani poliennali e dal budget annuale;
- approvazione di linee guida in materia di appalti ed approvvigionamenti;
- approvazione di proposte/offerte di gara, o rescissioni, o risoluzioni, o integrazioni/modificazioni degli atti e provvedimenti convenzionali e concessori in forza dei quali la società svolge la propria attività, fuori dei casi in cui si tratti di meri adeguamenti a norme imperative di legge o rimozione di errori materiali;
- definizione della macro struttura della società, assunzioni e/o nomine dei livelli dirigenziali e definizione della relativa politica retributiva;
- approvazione di regolamenti per: assunzione personale, affidamento incarichi professionali e/o consulenze, stipula appalti e stipula contratti di servizio;
- acquisto, permuta e/o gestione di beni immobili.

**Art. 13 - Convocazione e funzionamento del Consiglio di**

## **Amministrazione**

**13.1** Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal Collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

**13.2** La convocazione è fatta con lettera raccomandata, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica, ovvero altro mezzo idoneo a comprovare il ricevimento da parte dei destinatari, inviati almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza ovvero, in caso di urgenza, con telegramma, fax, messaggio di posta elettronica, ovvero altro mezzo idoneo a comprovarne il ricevimento da parte dei destinatari inviati almeno due giorni prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo.

**13.3** L'avviso di convocazione deve indicare luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

**13.4** Il Consiglio di Amministrazione è, in ogni caso, validamente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri ed il Collegio sindacale.

**13.5** Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, ovvero dal Vice Presidente o dal consigliere delegato più anziano, se nominati, ovvero infine dal Consigliere di amministrazione più anziano di età.

**13.6** Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale a cura del segretario.

**13.7** Il voto degli amministratori non può essere dato per rappresentanza.

**13.8** E' ammessa la partecipazione dei consiglieri alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante videoconferenza, previa verifica dell'effettiva identità del consigliere non fisicamente presente, comunque nel rispetto dei principi dettagliatamente previsti dall'art.24 del presente statuto.

**13.9** Salva diversa volontà del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale, qualora nominato.

## **Art. 14 - Presidente**

**14.1** Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima riunione dello stesso consiglio di amministrazione, sono demandate le seguenti funzioni:

- convocare, presiedere e fissare l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, previa consultazione dell'Amministratore delegato per le decisioni afferenti alla sua delega;
- sovrintendere al contenzioso, anche in sede arbitrale, azionato o subito dalla Società, concertando con

l'Amministratore delegato le strategie difensive, la nomina di avvocati, procuratori e consulenti, le eventuali rinunce, transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali;

- rappresentare la Società, salvi i poteri di rappresentanza attribuiti all'Amministratore delegato, agli altri amministratori, al Direttore generale, a procuratori od institori, secondo le disposizioni del successivo art. 16;

- di concerto con l'Amministratore delegato, curare i rapporti istituzionali con le Amministrazioni e le Autorità insediate nel territorio in cui opera la Società;

- sovrintendere alle iniziative di comunicazione istituzionale della Società.

**14.2** Il Presidente è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione, ogni trimestre, sull'esercizio delle prerogative riservategli dal presente articolo e, comunque, ogni qual volta gliene faccia richiesta uno amministratore.

#### **Art. 15 - Amministratore delegato**

**15.1** In considerazione della previsione di cui al precedente art.11.4 del presente statuto, la delega amministrativa è funzione necessaria nell'ambito dell'organo di gestione.

Salve le materie riservate dalla Legge o dal presente statuto alle decisioni dei soci od alla deliberazione collegiale in seno al Consiglio di Amministrazione o al Presidente, all'Amministratore delegato, nominato dal socio industriale sono attribuite tutte le funzioni gestorie di ordinaria amministrazione nell'ambito del budget annuale, dei piani poliennali e dei documenti di indirizzo strategico-gestionale approvati dal Consiglio di Amministrazione e così in via puramente esemplificativa e non esaustiva:

1 - rappresentare in Italia e all'Estero la società nei rapporti con l'amministrazione dello stato centrale e periferica, con enti pubblici e privati e con persone fisiche e giuridiche, anche innanzi all'autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria, compiendo in nome e per conto della società tutti gli atti di esercizio dei poteri per la gestione della società che non siano riservati per legge o per disposizione statutaria alla competenza del Consiglio di amministrazione o del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2 - elaborare e sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte relative al budget annuale, ai piani poliennali ed ai documenti di indirizzo strategico-gestionale, previa consultazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione per le tematiche afferenti alle prerogative ad egli riservate dall'art. 14;

3 - stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro che non concernano dirigenti;

4 - rappresentare la società in qualsiasi trattativa sindacale, sia in sede nazionale che locale, nei confronti di ministeri, comitati ed organizzazioni sindacali dei datori di

lavoro e dei prestatori d'opera;

5 - stipulare, con le clausole più opportune, modificare, risolvere e cedere contratti, atti concessori, accordi, convenzioni, protocolli, intese (senza i vincoli d'importo stabiliti nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, qualora attengano al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e tutela ambientale);

6 - effettuare operazioni finanziarie attive e passive in genere nei limiti degli affidamenti;

7 - effettuare operazioni su conti correnti della società esistenti presso terzi ed in particolare presso istituti di credito ed uffici postali, entro i limiti dei fidi concessi;

8 - emettere, girare, incassare assegni bancari; far emettere, girare e incassare assegni circolari e vaglia;

9 - esigere, cedere e transigere crediti rilasciando ricevuta liberatoria;

10 - trattare con gli enti competenti in materia tariffaria, firmare e presentare domande, documentazioni, opposizioni;

11 - richiedere alle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche e agli enti locali concessioni, autorizzazioni; stipulare e risolvere convenzioni e/o precari conseguenti a tali atti;

12 - sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art. 12, predisporre e presentare le offerte nelle procedure competitive, anche informali, indette dai competenti enti pubblici o da privati, per la scelta dei concessionari e/o appaltatori (o fornitori), in relazione all'erogazione dei servizi contemplati nell'oggetto sociale, sottoscrivendo tutti i relativi atti, compresi gli atti necessari alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa o di accordi volti all'instaurazione di rapporti di avvalimento, subappalto, subaffidamento;

13 - sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art. 12, negoziare ed addivenire alla proroga, rinnovo, novazione, cessione, scioglimento, delle concessioni o contratti inerenti l'erogazione dei servizi contemplati nell'oggetto sociale, compresa la stipula di atti aggiuntivi e la conduzione delle trattative per la definizione delle indennità e rimborso, nel caso di cessazione dei rapporti concessori o contrattuali o di riscatto anticipato, annullamento o revoca degli stessi rapporti concessori o contrattuali ovvero dei provvedimenti amministrativi presupposti;

14 - compiere avanti le amministrazioni pubbliche centrali, periferiche e locali, gli enti pubblici economici e non economici ed i soggetti di diritto pubblico e privato comunque competenti, tutti gli atti prescritti da leggi, regolamenti, ordinanze ed altri provvedimenti in materia di attività di cui all'oggetto sociale, nonché la formulazione di osservazioni,

istanze e diffide;

15 - fatte salve le prerogative del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di cui al precedente art. 14, rappresentare la società dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, ordinaria speciale ed amministrativa, nazionale e regionale, in qualsiasi stato e grado in tutti i giudizi sia attivi che passivi;

16 - sottoscrivere le dichiarazioni richieste dalle leggi tributarie vigenti, rappresentare la società nei rapporti con gli uffici e gli organi dell'Amministrazione Finanziaria centrale e periferica;

17 - costituire, modificare ed estinguere servitù attive e passive concernenti l'attività sociale;

18 - rappresentare la società in qualità di datore di lavoro, in tutti i rapporti che la società abbia con le competenti amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, con gli enti pubblici e con le aziende autonome, firmando documenti, nomine e quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

19 - svolgere in qualità di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 81/08 e successive integrazioni, tutte le attività necessarie a dare attuazione ai compiti ed agli obblighi ad esso spettanti e, in particolare, a quelli indelegabili, riguardanti la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del piano di sicurezza e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente avvalendosi della collaborazione del servizio di prevenzione protezione e/o di ogni altro esperto ritenuto opportuno e stipulando i necessari contratti;

20 - stipulare con le clausole più opportune, modificare, risolvere e cedere contratti per l'acquisizione di materiali, servizi, lavori, emettere ordini nell'ambito di contratti aperti e preventivamente stipulati dalla società mediante i poteri delegati e quant'altro necessario per porre in atto tutte le misure ritenute necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

21 - delegare eventualmente a terzi l'adempimento degli obblighi su di lui incombenti, in qualità di "datore di lavoro" ai sensi del Decreto Legislativo 81/08, in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con la sola esclusione di quelli indelegabili, indicati dal Decreto Legislativo stesso e successive integrazioni e modifiche;

22 - nominare e revocare procuratori per l'esercizio di tutti o parte dei poteri conferitigli.

**15.2** L'Amministratore delegato è tenuto a rimettere al Consiglio di Amministrazione l'assunzione delle decisioni di

sua competenza rispetto alle quali egli si trovi in conflitto d'interesse.

Egli è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione, ogni trimestre, sul rispetto del budget annuale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società o dalle sue controllate e rientranti nella delega gestionale a lui attribuita.

Ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

**15.3** Nel rispetto delle deleghe conferite all'Amministratore delegato, sentito quest'ultimo, il Consiglio può nominare un Direttore generale, specificandone i poteri.

**15.4** Il Direttore generale, che risponde al Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore delegato, in base alle rispettive competenze, resta in carica per un periodo massimo di tre anni dalla data di nomina e può essere rinominato.

#### **Art. 16 - Rappresentanza della Società**

**16.1** La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega conferitagli, all'Amministratore delegato.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per determinati atti o categorie di atti.

**16.2** In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al Vicepresidente, se nominato, o, in sua assenza, al consigliere più anziano per età tra quelli nominati dai soci pubblici.

**16.3** La rappresentanza della Società spetta anche al Direttore generale ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Art. 17 - Compensi degli amministratori**

**17.1** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

**17.2** I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

**17.3** Il compenso dell'Amministratore delegato è stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

**17.4** Gli amministratori potranno ricevere un compenso massimo

conforme alle disposizioni di Legge vigenti in materia, come introdotte per la prima volta con Legge 296/2006 e conseguente DPCM attuativo 5/2007.

**Art. 18 - Controllo legale dei conti**

**18.1** Il controllo dei conti è demandato ad un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

**18.2** Spetta ai soci pubblici ....., ..... e ....., congiuntamente tra loro, il diritto di nominare due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, ed un sindaco supplente. Il diritto particolare in oggetto - di spettanza congiunta in capo ai soci pubblici - dovrà esercitarsi a mezzo di un rappresentante comune, dietro decisione adottata a maggioranza, calcolate per teste, dai soci pubblici.

Spetta al socio industriale il diritto di nominare un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

Nel diritto particolare non è inclusa la facoltà di revoca dei sindaci come sopra nominati.

**18.3** I soci pubblici ....., ..... e ..... e il socio industriale, titolari dei particolari diritti di cui al comma precedente, ciascuno per quanto di sua competenza, dovranno esercitare il proprio particolare diritto di nomina entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'organo di controllo in carica, mediante comunicazione scritta trasmessa alla società. Il mancato esercizio del diritto di nomina nei termini di cui sopra, obbliga l'organo amministrativo in carica (ovvero anche uno solo dei soci se non vi è in carica l'organo amministrativo) a convocare l'assemblea dei soci per assumere a maggioranza la delibera di nomina dei membri del collegio sindacale.

In ordine alla sorte dei particolari diritti come sopra riconosciuti ai soci pubblici e al socio industriale per il caso di cessione della relativa partecipazione si determina che:

a) in caso di trasferimento totale della relativa partecipazione in società, il diritto particolare continua a sussistere in capo al cessionario, con gli stessi contenuti;

b) in caso di trasferimento parziale, il diritto particolare rimane invariato, interamente in capo al titolare.

Ai fini dell'applicazione al presente articolo del quarto comma dell'art. 2468 Cod.Civ., non costituisce modifica dei diritti particolari oggetto del presente articolo la cessione parziale, a qualunque titolo, della partecipazione da parte dei soci pubblici e socio industriale.

Qualunque modifica del presente articolo, nella parte relativa al contenuto e alla disciplina dei diritti particolari, dovrà essere adottata dall'assemblea, in sede di modifica dello statuto, con il consenso di tutti i soci titolari del

particolare diritto.

**18.4** Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo funzionamento e il controllo contabile.

**18.5** Il controllo contabile può essere affidato, qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, a un Revisore, determinandone competenze e poteri.

**18.6** Il Collegio Sindacale resta in carica tre esercizi e la scadenza del mandato coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della loro carica.

**18.7** Il compenso spettante ai Sindaci è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, entro i minimi e i massimi previsti dalle specifiche tariffe professionali; l'Assemblea può altresì stabilire un'indennità annuale per i Sindaci supplenti.

#### **Art. 19 - Controllo dei soci**

**19.1** I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### **Art. 20 - Decisioni dei soci**

**20.1** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

**20.2** In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori, fatto salvo quanto previsto nel presente statuto all'art.11;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore, fatto salvo quanto previsto nel presente statuto all'art.18;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

#### **Art. 21 - Diritto di voto**

**21.1** Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci o, in difetto, risultanti dal registro delle imprese.

**21.2** Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

**21.3** Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o

la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto Cod.Civ.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

**Art. 22 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

**22.1** Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 23, le decisioni dei soci e del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

**22.2** La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio o amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

**22.3** La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte degli aventi diritto che rappresentino la maggioranza del capitale sociale o degli amministratori.

**22.4** Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nei rispettivi libri delle decisioni; la relativa documentazione è conservata dalla Società.

**Art. 23 - Assemblea dei soci**

**23.1** Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 20 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione Assembleare.

**23.2** L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nel Comune ove abbia sede uno dei soci pubblici ovvero nel Comune capoluogo della Provincia o della Regione di cui facciano parte la maggior parte dei soci pubblici.

**23.3** In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

**23.4** L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali o, in difetto, dalle annotazioni presso il registro delle imprese.

**23.5** Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare oltre che il giorno e l'ora previsti per la

seconda convocazione.

**Art. 24 - Svolgimento dell'Assemblea dei soci**

**24.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore più anziano di età.

**24.2** In caso di assenza o di impedimento di questi, o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, la stessa è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

**24.3** Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**24.4** L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal successivo articolo 25.

**Art. 25 - Principi disciplinanti riunioni in audio o video conferenza**

**25.1** Le riunioni in audio o video conferenza possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

**Art. 26 - Deleghe dei soci**

**26.1** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società.

**26.2** Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

**26.3** E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee,

indipendentemente dal loro ordine del giorno.

**26.4** La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori, né a sindaci (o al revisore), né ai dipendenti della Società, né a società da essa controllate, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

**26.5** La rappresentanza dei soci pubblici non potrà essere in ogni caso delegata agli altri soci della Società, né ai loro amministratori, sindaci, revisori e dipendenti, così come a loro enti e/o società controllate, collegate controllanti, o controllate o collegate dal medesimo ente/società controllante, né agli amministratori, sindaci, revisori e dipendenti di quest'ultime.

#### **Art. 27 - Verbale dell'Assemblea dei soci**

**27.1** Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

**27.2** Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in foglio separato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni.

**27.3** Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma dei precedenti articoli 24 e 25.

**27.4** Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 28 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei soci**

**28.1** Le decisioni dei soci e le deliberazioni dell'Assemblea devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

**28.2** E' necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino 2/3 (due terzi) del capitale sociale per l'adozione delle decisioni inerenti operazioni societarie di natura straordinaria (es. fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazione) o modifiche dello statuto sociale, quali quelle relative:

- all'oggetto sociale;
- alla disciplina della "governance" societaria (es. regole Assemblea, Consiglio di Amministrazione, cariche sociali);
- alle modifiche del capitale sociale;
- alle modifiche del contenuto del diritto di prelazione, del potere di esclusione del socio industriale e del diritto di recesso.

**28.3** E' necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino 2/3 (due terzi) del capitale sociale per l'adozione delle decisioni rimesse ai soci a norma dell'art. 2476 comma sette cod. civ., allorquando si tratti di materie per le quali il presente statuto prescriva l'approvazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il

Consiglio di Amministrazione.

**28.4** Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

**Art. 29 - Bilancio e utili**

**29.1** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**29.2** Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del Bilancio sociale a norma di Legge.

**29.3** L'Assemblea per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

**29.4** Il 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio dovranno essere destinati a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale.

**Art. 30 - Scioglimento e liquidazione**

**30.1** La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e la sua liquidazione è disciplinata dal Capo VIII, Titolo V, Libro V, del Codice Civile.

**30.2** La liquidazione dovrà essere condotta in modo da non interrompere l'erogazione dei pubblici servizi gestiti dalla Società.

**Art. 31 - Foro esclusivo**

**31.1** Sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società è competente il Tribunale di Bergamo, salvo inderogabili disposizioni di Legge.

**Art. 32 - Disposizione finale**

**32.1** Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto e dalle disposizioni del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di società di capitali, nonchè, ove applicabile, alla normativa concernente le società a partecipazione pubblica locale.

## **<sup>1</sup>SCHEMA PATTO DI SINDACATO**

Tra

(UNICA S.p.A.)/LINEA SERVIZI S.r.l. (“LINEA SERVIZI”), con sede legale in Carvico (BG), Via Conte Ottavio Morlani n. 11, Cod. Fisc. n. 02561600160, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo con il numero 304717, in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Livio Mazzola, nato a [REDACTED] munito dei necessari poteri in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del [•];

e

SABB – Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A. (“SABB”), con sede in Treviglio (BG), Via Dalmazia n. 2, Cod. Fisc. n. 02209730163 e iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo con il numero 271388, in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Marco Carlo Milanese, nato a [REDACTED] munito dei necessari poteri in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del [•];

e

SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI – SE.T.CO. S.r.l. (“SETCO”), con sede in Clusone, (BG), P.zza dell’Orologio n. 40, Cod. Fisc. N. 02541480162 e iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo con il numero 302883, in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Marco Oprandi, nato il [REDACTED] munito dei necessari poteri in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del [•];

(di seguito indicate anche singolarmente la “**Parte**” e congiuntamente le “**Parti**”).

### **premesse che**

- A) LINEA SERVIZI è società partecipata da enti pubblici che svolge, fra le altre, l’attività di *“raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di ogni genere di rifiuto, gestione di stazioni ecologiche, impianti di smaltimento anche a tecnologia complessa, gestione di servizi connessi all’igiene urbana ed alla tutela ecologica dell’ambiente nel suo insieme: acqua, terra ed aria”*.
- B) SABB è società partecipata da enti pubblici che svolge, fra le altre, l’attività
-

di *“gestione dei pubblici servizi inerenti l’igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell’ambiente, con particolare riferimento alla raccolta, lo stoccaggio, il recupero, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in genere, compreso il trattamento e la commercializzazione dei prodotti derivanti dai rifiuti stessi, il lavaggio e lo spazzamento stradale”*.

- C) SETCO è società partecipata da enti pubblici che svolge l’attività di *“gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi pubblici locali sovracomunali riguardanti prevalentemente gli enti pubblici locali affidanti i relativi servizi ai sensi degli articoli 113 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni anche tramite convenzione tra enti locali”* e che, fra le altre, gestisce *“le attività raggruppate nelle seguenti divisioni: - divisione n. 1: rifiuti, comprendente la raccolta (anche mediante differenziazione), il recupero, il trasporto (anche per conto terzi), la gestione delle piazzole di raccolta e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche con la gestione degli impianti a tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti l’igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell’ambiente”*.
- D) Gli Enti locali soci di SETCO hanno interamente affidato alla stessa società partecipata i servizi di cui sopra, mentre soltanto alcuni degli Enti locali soci di LINEA SERVIZI e SABB hanno affidato alle rispettive società partecipate detti servizi, così come risulta, in forma riassuntiva, dal prospetto a pagina 4 dell’allegato “A”.
- E) Allo scopo di conseguire gli obiettivi indicati a pagina 2 dell’allegato “A” , le parti intendono costituire una NewCo che avrà la forma giuridica della società a responsabilità limitata, alla quale conferiranno, mediante cessione dei rispettivi rami d’azienda, le attività di cui alle precedenti premesse A,B e C.
- F) Successivamente agli atti di conferimento dei rami d’azienda, la NewCo indirà una gara per la selezione del *partner* industriale strategico, che acquisirà il 40% delle partecipazioni della NewCo medesima, mediante sottoscrizione dell’aumento di capitale a pagamento dedicato al soggetto aggiudicatario della gara.
- G) La gara di cui alla precedente premessa avrà altresì ad oggetto l’affidamento dei servizi relativi alle attività di cui alle premesse A, B e C.
- H) E’ interesse delle parti stabilire sin d’ora le modalità di voto in assemblea della futura NewCo, allo scopo di conseguire una gestione coesa della parte pubblica, riferibile alla partecipazione sociale del 60% di LINEA

SERVIZI, SABB e SETCO, della summenzionata NewCo, successivamente all'individuazione del *partner* privato di cui alla precedente premessa.

**Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.**

## **1. Premesse e allegato**

- 1.1 Le Premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Patto di sindacato.
- 1.2 E' documento allegato sotto la lettera "A": "Progetto di aggregazione per la ricerca di un partner industriale strategico mediante gara ad evidenza pubblica".

## **2. Sindacato di voto**

- 2.1 Le parti, al fine di garantire una coesa gestione, ordinaria e/o straordinaria, della partecipazione pubblica, della futura NewCo, si obbligano ad esprimere, in seno all'assemblea della predetta, identico voto, in relazione al quale giungeranno ad una decisione con le seguenti modalità.
- 2.2 Il sindacato di voto dovrà ritenersi operante con riferimento ad ogni deliberazione da assumersi in assemblea.
- 2.3 Le parti determineranno il voto da esprimere in assemblea mediante una decisione presa con il voto favorevole di almeno due Parti che comunque, complessivamente, rappresentino la maggioranza delle quote della Newco riferibili alle stesse.
- 2.4 Le Parti si riuniranno presso la sede della società [●], non oltre [●] giorni successivi alla convocazione dell'assemblea della NewCo e, comunque, entro [●] giorni dall'assemblea.
- 2.5 Il voto, così come risultante dalla decisione presa ai sensi dei commi precedenti, sarà esercitato dal rappresentante comune delle Parti che, sin da ora, viene individuato nel legale rappresentante della società, parte del presente accordo, che deterrà la maggior quota del capitale sociale della NewCo, ovvero, in subordine, dalla società designata dalle parti in occasione della riunione di cui al precedente punto 2.4; in ogni caso, a tale rappresentante comune, in sede di determinazione del voto, verranno attribuite le deleghe per la partecipazione all'assemblea.

### **3. Termine iniziale. Durata. Rinnovo automatico**

- 3.1 Il presente Patto di sindacato produrrà effetti dal giorno dell'atto pubblico di sottoscrizione dell'aumento di capitale a pagamento da parte del *partner* industriale strategico, selezionato all'esito della gara in cui in premessa, ed avrà la durata di cinque anni.
- 3.2 Alla scadenza del termine di cui sopra, il presente patto si rinnoverà automaticamente per ulteriori cinque anni, salvo disdetta da comunicarsi, anche soltanto da una delle parti, nel termine di un anno prima della scadenza, al domicilio di cui al successivo articolo 5.

### **4. Modifiche**

Le eventuali modifiche, variazioni e rettifiche al presente Patto di sindacato avranno validità soltanto se precedentemente concordate per iscritto fra le Parti.

### **5. Comunicazioni**

Le comunicazioni tra le Parti relative al presente Patto di sindacato dovranno avere forma scritta e saranno considerati validamente notificate al momento dell'effettiva ricezione ai seguenti indirizzi:

- (a) Se destinati a Linea Servizi S.r.l.  
Via Conte Ottavio Morlani n. 11  
24030 Carvico (BG)  
Fax: [•]  
all'attenzione del sig. Livio Mazzola
- (b) Se destinati a Sabb - Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A.:  
Via Dalmazia 2  
24047 - Treviglio (BG)  
Fax: [•]  
all'attenzione del sig. Marco Carlo Milanese
- (c) Se destinati a Servizi Tecnologi Comuni - SE.T.CO S.r.l.:  
P.zza dell'Orologio n. 40  
24023 - Clusone (BG)  
Fax: [•]  
all'attenzione del sig. Marco Oprandi

**6. Foro competente**

Qualsiasi controversia comunque relativa o dipendente dal presente Patto di sindacato sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Bergamo, [•]

LINEA SERVIZI S.r.l.


SABB – SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA S.p.A.

SERVIZI TECNOLOGI COMUNI – SE.T.CO. S.r.l.



# **PROGETTO DI AGGREGAZIONE PER LA RICERCA DI UN PARTNER INDUSTRIALE STRATEGICO mediante gara ad evidenza pubblica**

**(Servizio di IGIENE URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO e SMALTIMENTO RIFIUTI  
nel territorio della Provincia di Bergamo)**



UNICA S.p.A./LINEA SERVIZI S.r.l. – SABB Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A.  
– SETCO S.r.l.



# OBIETTIVI

- mantenimento della presenza pubblica nella gestione del servizio di igiene ambientale che permetta all'ente un controllo diretto ed un indirizzo generale;
- garanzia del corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme con conseguente salvaguardia e presidio del territorio;
- mantenimento del livello occupazionale con garanzia del corretto inquadramento contrattuale del personale occupato;
- controllo delle dinamiche di costo del servizio e delle relative ricadute sulle tariffe/tasse;
- valorizzazione dei rifiuti ai fini energetici e del riuso;
- raggiungimento delle economie di scala.




## ATTRAVERSO UN PROGETTO AGGREGATIVO

- che permetta la nascita di un nuovo soggetto giuridico operante nel settore dell'igiene ambientale e dei servizi ad essa collegati, tramite opportuno conferimento dei relativi rami d'azienda, operante su una significativa quota di territorio provinciale;
- che consolidi volumi sufficienti di attività tale da rendere sostenibile la realizzazione di impianti di valorizzazione dei vari flussi di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;
- che dia avvio alle procedure, ad evidenza pubblica, più idonee per l'individuazione di un partner privato a cui affidare specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, nel rispetto delle norme relative ai servizi pubblici locali.



## IL TERRITORIO SERVITO – ATTUALI AFFIDAMENTI





## IL TERRITORIO SERVITO – COMUNI SOCI ed ATTUALI SOCI AFFIDANTI IL SERVIZIO

COMUNI SOCI DI - UNICA/LINEA SERVIZI S.p.A.		COMUNI SOCI DI - SETCO S.r.l.		COMUNI SOCI DI - SABB S.p.A.				
abitanti	servizio affidato	abitanti	servizio affidato	abitanti	servizio affidato			
Almenno San Bartolomeo		Ardesio	3.671	✓	Antegnate	3.052	✓	
Barzana		Azzone	443	✓	Arcene	4.667	✓	
Bonate Sopra		Casnigo	3.324	✓	Arzago d'Adda	2.801	✓	
Bonate Sotto	6.516	✓	Castione della Presolana	3.465	✓	Barbata	713	✓
Bottanuco	5.174		Cazzano Sant'Andrea	1.551	✓	Bariano	4.321	✓
Brembate	8.038		Cerete	1.632	✓	Brignano di Gera d'Adda	5.670	
Calusco d'Adda	8.299	✓	Clusone	8.794	✓	Calcio	5.256	
Caprino Bergamasco	3.115		Colere	1.141	✓	Calvenzano	3.877	✓
Carvico	4.597	✓	Colzate	1.673	✓	Canonica d'Adda	4.314	✓
Chignolo d'Isola	3.074		Fiorano al Serio	3.097	✓	Caravaggio	15.944	
Cisano Bergamasco	6.253		Fino del Monte	1.151	✓	Casirate d'Adda	3.830	✓
Mapello	6.190		Gandellino	1.066	✓	Castel Rozzone	2.884	✓
Palazzago	4.034		Gorno	1.683	✓	Ciserano	5.587	
Ponte San Pietro	11.193		Gromo	1.245	✓	Cividate al Piano	5.208	
Presezzo	4.866		Oltressenda Alta	195	✓	Cologno Al Serio	10.505	
Roncola	757		Oneta	688	✓	Cortenuova	1.898	✓
Solza	1.950	✓	Onore	798	✓	Fara Gera d'Adda	7.846	
Sotto il Monte	4.019		Parre	2.847	✓	Fara Olivana con Sola	1.298	✓
Suisio	3.841	✓	Piario	1.071	✓	Fontanella	4.145	
Terno d'Isola	7.187		Ponte Nossa	1.927	✓	Fornovo San Giovanni	3.165	✓
Valbrembo	3.571	✓	Premolo	1.166	✓	Ghisalba	5.732	✓
Villa d'Adda	4.618	✓	Rovetta	3.844	✓	Isso	676	✓
			Schilpario	1.269	✓	Lurano	2.441	✓
			Songavazzo	701	✓	Misano di Gera d'Adda	3.022	✓
			Valbondione	1.123	✓	Morengo	2.608	✓
			Valgoglio	601	✓	Mozzanica	4.547	✓
			Vilminore di Scalve	1.540	✓	Pagazzano	2.087	✓
			Villa d'Ogna	1.969	✓	Pognano	1.534	
						Pontirolo Nuovo	4.910	✓
						Pumenengo	1.665	✓
						Romano di Lombardia	18.267	✓
						Spirano	5.509	✓
						Treviglio	28.430	✓
						Urgnano	9.257	
						Verdello	7.736	✓
						Orio al Serio	1.674	



## VERIFICA FATTIBILITA' ECONOMICA DEL SERVIZIO AGGREGATO (delle tre Società su base previsionale esercizio 2010)

CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE	SABB S.p.A.	SETCO S.r.l.	LINEA SERVIZI S.r.l.	TOTALE
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>10.759.612</b>	<b>3.808.823</b>	<b>2.163.173</b>	<b>16.731.608</b>
Costi della Raccolta	2.383.829	616.300	155.700	3.155.829
Servizi effettuati da Terzi	3.678.421	1.300.483	1.037.010	6.015.914
Costi diretti del personale	3.053.687	1.053.433	531.175	4.638.295
Altri costi specifici diretti	91.842	269.186	87.523	448.551
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>	<b>9.207.779</b>	<b>3.239.402</b>	<b>1.811.408</b>	<b>14.258.589</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>143.919</b>	<b>37.924</b>	<b>31.770</b>	<b>213.613</b>
<b>MARGINE DIRETTO DEI SERVIZI</b>	<b>1.407.914</b>	<b>531.497</b>	<b>319.995</b>	<b>2.259.406</b>
<b>COSTI FISSI</b>				<b>574.150</b>
Costi del personale indiretti				833.000
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>				<b>852.256</b>



## DATI OPERATIVI DEL SERVIZIO

### QUANTITA' DI RIFIUTI GESTITI NELL'ANNO 2009

<b>TIOPOLOGIA</b>	<b>SABB S.p.A. t/y</b>	<b>SETCO S.r.l. t/y</b>	<b>LINEA SERV. S.r.l. t/y</b>	<b>TOTALE Annuo t/y</b>
<b>RSU differenziato</b>	<b>22.405</b>	<b>14.200</b>	<b>2.603</b>	<b>39.208</b>
<b>RSU ingombrante</b>	<b>5.943</b>	<b>1.370</b>	<b>1.340</b>	<b>8.653</b>
<b>F.O.R.S.U.</b>	<b>6.543</b>	<b>0</b>	<b>1.575</b>	<b>8.028</b>
<b>Rifiuti da spazzamento strade</b>	<b>2.763</b>	<b>500</b>	<b>573</b>	<b>3.836</b>
<b>Vegetale</b>	<b>5.389</b>	<b>1.125</b>	<b>2.338</b>	<b>8.852</b>
<b>Carta</b>	<b>6.620</b>	<b>2.612</b>	<b>1.584</b>	<b>10.816</b>
<b>Plastica</b>	<b>1.609</b>	<b>417</b>	<b>509</b>	<b>2.535</b>
<b>Vetro</b>	<b>3.546</b>	<b>2.248</b>	<b>1.002</b>	<b>6.796</b>
<b>Metalli</b>	<b>1.161</b>	<b>151</b>	<b>393</b>	<b>1.705</b>
<b>Legno</b>	<b>2.996</b>	<b>200</b>	<b>781</b>	<b>3.977</b>
<b>Inerti</b>	<b>2.954</b>	<b>130</b>	<b>1.278</b>	<b>4.362</b>
<b>Altro</b>	<b>223</b>	<b>102</b>	<b>111</b>	<b>436</b>
<b>TOTALE</b>	<b>62.062</b>	<b>23.055</b>	<b>14.086</b>	<b>99.204</b>



## DATI OPERATIVI DEL SERVIZIO

### - CAPACITA' TECNICO OPERATIVA

<b>AUTOPARCO</b>	<b>SABB S.p.A. Nr.</b>	<b>SETCO S.r.l. Nr.</b>	<b>LINEA SERV. S.r.l. Nr.</b>	<b>TOTALE Nr.</b>
MEZZI SATELLITI	37	12	5	54
AUTOCOMPATTATORI	17	7	3	27
MONOPERATORE X CASSONETTI	-	2	-	2
LIFT	2	3	-	5
TRATTORI STRADALI	-	2	-	2
SEMIRIMORCHI COMPATTANTI	-	4	-	4
RIMORCHI	-	1	-	1
SPAZZATRICI	11	2	2	15
AUTO	6	-	1	7
<b>TOTALE</b>	<b>73</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>117</b>


### - PERSONALE

NUMERO DIPENDENTI - DIRETTI	73	23	12	108
NUMERO DIPENDENTI - INDIRETTI	9	2,5	2	13,5
<b>TOTALE</b>	<b>82</b>	<b>25,5</b>	<b>14</b>	<b>121,5</b>



## CONTO ECONOMICO AGGREGATO e MARGINALITA'

CONTO ECONOMICO DI GESTIONE	CONSUNTIVO 2009	Incidenza per abitante (€)
RICAVI del SERVIZIO	16.731.608	79,10
COSTI della PRODUZIONE e AMMORTAMENTI	14.472.202	68,42
<b>1° MARGINE</b>	<b>2.259.406</b>	<b>10,68</b>



■ COSTI DELLA PRODUZIONE  
■ PRIMO MARGINE




**Parametro potenziale  
per la partecipazione  
di Comuni soci nuovi  
affidatari**

1° MARGINE	2.259.406	10,68
COSTI FISSI (Personale, ammortamenti, organi societari, ecc.)	1.407.150	6,65
<b>RISULTATO LORDO ante imposte</b>	<b>852.256</b>	<b>4,03</b>




## CONFRONTO CON PERCENTUALE DEGLI ABITANTI ATTUALMENTE SERVITI



n°abitanti serviti	124.450	53.675	33.392	211.517
Società	<u>SABB S.p.A.</u>	<u>SETCO S.r.l.</u>	<u>LINEA SERVIZI</u>	<u>TOTALE</u>
%	58,84 %	25,37 %	15,79 %	100%

# BACINO POTENZIALE

## POSSIBILE INCREMENTO DELLA GESTIONE SUL TERRITORIO



LINEASERVIZI S.r.l.	abitanti
Comuni Soci affidatari del servizio	33.392
Comuni Soci non affidatari del servizio	79.753

SETCO S.r.l.	abitanti
Comuni Soci affidatari del servizio	53.675

SABB Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A.	abitanti
Comuni Soci affidatari del servizio	124.450
Comuni Soci non affidatari del servizio	72.626



## POSSIBILE INCREMENTO DELLA GESTIONE SUL TERRITORIO

# INCREMENTO DEL BACINO DI GESTIONE affidamenti di Comuni già Soci

SABB Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A.	<i>abitanti</i>
Comuni Soci affidatari del servizio	124.450
Comuni Soci non affidatari del servizio	<b>72.626</b>

SETCO S.r.l.	<i>abitanti</i>
Comuni Soci affidatari del servizio	53.675

LINEASERVIZI S.r.l.	<i>abitanti</i>
Comuni Soci affidatari del servizio	33.392
Comuni Soci non affidatari del servizio	<b>79.753</b>

per un incremento teorico di **altri 150.000** abitanti per un totale **COMPLESSIVO di 360.000** abitanti



# PROGETTO

## 1° FASE

**COSTITUZIONE - PER CONFERIMENTO DEI RAMI D'AZIENDA DEI SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA DELLE 3 SOCIETA', DI UNA NEWCO S.R.L. LA QUALE, IN SEGUITO ALLA DELIBERAZIONE (Consiglio comunale entro e non oltre il 31.1.2011 che modifica la modalità di gestione da affidamento diretto in house a affidamento a società mista pubblico-privato) DA PARTE DI TUTTI I COMUNI SOCI DELLE 3 SOCIETA', AVVIA LE PROCEDURE DI GARA PER LA SCELTA DEL PARTNER PRIVATO**



**LA NEWCO DELLA PRIMA FASE E' STRUMENTALE ESCLUSIVAMENTE AD ESPERIRE NEL MIGLIORE DEI MODI LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA RICERCA DI UN PARTNER INDUSTRIALE STRATEGICO**



## PROGETTO

### LOGISTICA e GOVERNANCE TRANSITORIA

periodo pre gara ( dalla data di costituzione della NEW-Co al  
31.12.2011)



**CdA con RAPPRESENTANZA DELLE 3 REALTA' TERRITORIALI**  
**- indipendentemente dalla quota partecipativa**



# PROGETTO

## 2° FASE

**GARA cosiddetta a “doppio oggetto” per la selezione del partner privato operativo con contestuale privatizzazione della NEWCO (60% pubblico, 40% privato) al quale affidare, sulla base di un piano industriale messo anch’esso a gara, per 12 anni il servizio di igiene urbana**

**“Doppio oggetto”:**

- **LA PRIVATIZZAZIONE DEL 40% DELLA NEW-Co, tramite aumento di capitale dedicato;**
- **L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SPECIFICI – trasporto e smaltimento**




**L’ eventuale ritorno economico dell’affidamento per gara dei servizi specifici ANDRA’ A FAVORE DEI COMUNI**





# PROGETTO



## LOGISTICA

- SEDE TREVIGLIO
- UNITA' OPERATIVE TERRITORIALI

## GOVERNANCE

- LINEA SERVIZI s.r.l.
- SABB s.p.a.
- SETCO s.r.l.

PRIVATO

2 membri del CdA di cui uno con funzioni di Amm. Delegato

**Patto di sindacato**

Esercizio dei diritti particolari statuari

3 membri del CdA di cui uno con funzioni di Presidente

**Serve per la rappresentanza univoca in assemblea**

**Servono per far mantenere al SOCIO PUBBLICO l'indirizzo e il controllo della società**

## FASI DELL'OPERAZIONE e COMPETENZE DELIBERATIVE

### 1) **DELIBERE DEI CONSIGLI COMUNALI** che approva;

- **la scelta di organizzare la gestione del servizio attraverso il modulo della società mista, quale forma di partenariato pubblico-privato;**
- **di autorizzare il conferimento del ramo di azienda della società nella newco s.r.l.;**
- **lo schema di statuto della società di gestione da costituire mediante scorporo dalla società;**
- **lo schema di nuovo statuto della newco da porre a base di gara per la scelta del socio privato della newco;**
- **indirizzi per lo schema di bando di gara relativo alla scelta del socio privato della newco;**
- **di dare mandato ai competenti organi della newco, di procedere nell'attività amministrativa e societaria preordinata all'indizione di una gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'individuazione del socio privato della società gestionale da costituirsi per scorporo dalla società**





## FASI DELL'OPERAZIONE e COMPETENZE DELIBERATIVE

- 2) DELIBERE ASSEMBLEE DELLE 3 SOCIETA';**
- 3) SVILUPPO DEL PIANO INDUSTRIALE sulla base dei Comuni deliberanti (con concessione affidamenti per 12 anni e determinazione delle partecipazioni pubbliche);**
- 4) COSTITUZIONE PER CONFERIMENTO NEWCo (mediante perizie)**
- 5) BANDO DI GARA con doppio oggetto:**
  - a) Partecipazione minoritaria del privato al 40% mediante aumento di capitale dedicato;**
  - b) Affidamento compiti specifici = trasporto e/o smaltimento**



**Gli Atti di affidamento del Servizio dovranno in ogni caso essere PERFEZIONATI PRIMA DELL'INIZIO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE COMPETITIVA DEL SOCIO PRIVATO OPERATIVO, non essendo ammissibili affidamenti successivi a tale momento.**

**CONTRATTO DI SERVIZIO QUADRO**  
**PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**  
**ALLA SOCIETÀ \_\_\_\_\_**

**PREMESSO**

- che il Comune di [●] da tempo collabora con altri Comuni per la gestione di servizi in ambito sovracomunale su un bacino riguardante i territori delle varie Amministrazioni;
- che le esigenze delle collettività amministrare impongono alle Amministrazioni locali di gestire servizi a livello sovracomunale per le caratteristiche proprie dell'utenza e per realizzare efficienti economie di scala;
- che nella società mista [●] la parte pubblica detiene la percentuale del [●] nel capitale sociale di [●] mentre la restante percentuale di capitale sociale è detenuta dal "Partner" [●] che si è reso aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica indetta con bando pubblicato sulla GUCE n. [●] in data [●] e sulla GURI n. [●] in data [●], finalizzata a selezionare il socio "imprenditoriale" e all'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

**CONSIDERATO**

- che la nuova disciplina del regime transitorio degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali secondo il modello c.d. "in house", contenuta nel comma 8, lett. a) dell'art. 23 bis d.l. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 come modificato da parte dell'art. 15 d.l. n. 135/2009 convertito con legge n. 166/2009, prevede che si proceda ad una privatizzazione parziale con la cessione di almeno il 40% del capitale sociale attraverso una procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, e che abbia ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 contenente il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* (e s.m.i.) ed in particolare gli articoli 112 e seguenti relativamente alla disciplina sulla gestione dei servizi pubblici locali;

**PRESO ATTO**

- della disponibilità della [●] alla gestione dei servizi pubblici locali di seguito descritti ed alla sottoscrizione di specifico contratto di servizio diretto a regolare i rapporti nella gestione dei servizi pubblici locali garantendo altresì alle Amministrazioni firmatarie un adeguato controllo sulla società;
- dello Statuto della [●] nel quale sono introdotti meccanismi idonei a garantire alle Amministrazioni firmatarie un adeguato controllo sulla società;
- che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, onde fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazione da parte degli utenti, alla messa a disposizione di servizio e canali informativi previsti dalla l. n. 241/1990 e s.m.i. e che a questi impegni si prevede di fare riferimento;
- della “Carta dei servizi” ex art. 112, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, da redigersi ed approvarsi, a cura del soggetto gestore, entro 12 (dodici) mesi dall’avvenuta stipulazione del presente contratto di servizio quadro, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali sui diritti dei consumatori e degli utenti;
- dell’introduzione di standard qualitativi (di efficienza) e di parametri di produttività (di efficacia) da approntarsi entro lo stesso periodo;
- delle leggi nazionali e regionali a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (tra le prime si v. l. n. 281/1998 e l. n. 340/2000, nonché il d.lgs. n. 224/2000 e s.i.);
- che tali standard e parametri potranno eventualmente generare anche meccanismi premianti legati, in particolare, al monitoraggio del “livello di soddisfazione” dell’utenza;
- che il presente contratto individua pertanto, anche nel rispetto dell’art. 35, comma 14, art. 1. n. 448/2001, gli standards di qualità e determina le modalità di vigilanza e controllo del soggetto gestore i servizi pubblici in esame in un quadro di tutela prioritario degli utenti e dei consumatori;
- che la società, in relazione all’evoluzione dei bisogni collettivi e alle esigenze connesse con l’interesse generale e con la necessità di perseguire comunque, la soddisfazione dell’utente, così come da essa nonché dall’ente locale di riferimento rilevato, si impegna ad attivare le conseguenti azioni di adattabilità nell’erogazione del servizio stesso;
- che i servizi pubblici, di volta in volta affidati, verranno costantemente adattati alle eventuali future normative di settore;

- che il presente contratto di servizio quadro potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito. La parte che intende attivare un procedimento in tal senso avanza la relativa proposta all'altra, motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività, dimostrandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quanto altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta;
- che nello svolgimento delle predette prestazioni gestionali, la [●] intende perseguire il rispetto del criterio di economicità, competitività e qualità;

### **DANDO ATTO**

- che il presente contratto di servizio quadro definisce le norme fondamentali per la gestione dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento diretto da parte delle Amministrazioni affidanti e che pertanto allo stesso seguirà l'approvazione e successiva sottoscrizione di specifici contratti di servizio per la definizione dei reciproci doveri e diritti relativamente alle specifiche attività conferite;
- che i contratti di servizio specifici potranno essere definiti anche per divisione di attività e che essi non potranno derogare alle disposizioni contenute nel presente accordo quadro;

Tutto ciò premesso, le parti contraenti di comune accordo convengono quanto segue:

## **CONTRATTO DI SERVIZIO QUADRO**

### Art. 1

*(premesse e finalità del contratto)*

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di servizio quadro, di seguito nominato "contratto".
- 2) Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra l'Ente Locale, di seguito denominato "Comune" ed il Soggetto Gestore del servizio di seguito denominato "Società", fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi, a favore (direttamente o indirettamente) della cittadinanza servita, nel rispetto del Capitolato Speciale di appalto, del "progetto industriale" e dei rispettivi relativi allegati oltre a quanto facente parte dell'offerta

“migliorativa” formulata in sede di gara, a cui si riferisce il presente contratto;

Art. 2

*(oggetto e durata del contratto)*

1) In particolare il presente contratto di servizio disciplina i rapporti tra il Comune ed il Soggetto gestore in merito al servizio di raccolta RR.SS.UU. ed igiene urbana, costituito da tutte le operazioni nel dettaglio specificate nel “Capitolato Speciale di appalto” nel “progetto guida” e nei rispettivi relativi allegati, oltre a quanto facente parte dell’offerta “migliorativa” formulata in sede di gara nella parte tecnica del presente Atto.

2) La durata dell’appalto di cui al presente contratto è fissata in anni \_\_ (\_\_\_\_) e decorre dalla data del verbale di consegna formale della gestione del Servizio, ivi inclusi eventuali materiali le attrezzature, gli edifici etc., di proprietà del Comune, di cui al capitolato Speciale di Appalto.

3) Dalla data del verbale di consegna decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del gestore previsti dal presente Capitolato, comprese le assunzioni di responsabilità civili e penali derivanti dal servizio di RR.SS.UU e igiene urbana.

Art. 3

*(obblighi generali dell’ente locale e del soggetto gestore del servizio)*

1) L’Ente Locale si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dell’attività del Soggetto Gestore del servizio;

2) Competono al Comune le funzioni di indirizzo, di programmazione, controllo e vigilanza;

3) In particolare, l’Ente Locale si impegna a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull’ambiente;

4) L’Ente Locale si impegna inoltre, per tutta la durata del presente contratto di servizio, a collaborare con il Soggetto Gestore, per quanto possibile, per agevolare il miglior espletamento dell’attività oggetto del presente contratto ed in genere dei compiti istituzionali dello stesso, con particolare riferimento all’adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nelle proprie competenze istituzionali e corrispondere il canone di € .....(Euro.....) in ratei mensili, posticipati,

entro 30 gg data ricevimento fattura, la cui liquidazione sarà subordinato all'esistenza delle condizioni di legge in materia di regolarità contributiva previdenziale, assicurativa e delle retribuzioni al personale dipendente (DURC).

L'emissione delle fatture da parte del Soggetto Gestore riferite al servizio svolto avrà cadenza mensile. Detta fattura verrà inviata all'Ente, dettagliato dei dati finalizzati ad una precisa identificazione. Il pagamento della fattura dovrà avvenire entro 30 giorni fine mese dall'emissione.

L'Ente locale è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n.136 del 13/08/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai servizi conferiti.

**L'Ente a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, i pagamenti dovranno essere effettuati mediante un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ed il bonifico bancario o postale riporterà il Codice Identificativo di Gara (CIG) di cui trattasi che dovrà essere comunicato.**

Di converso il Soggetto Gestore, ai sensi della normativa di cui all'art.3 della citata legge n.136 del 13/08/2010, si obbliga, pena la risoluzione del contratto, alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto di cui trattasi ed a comunicare all'Ente il conto dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

5) Il Soggetto Gestore, si impegna, così come si impegnerà:

a) a predisporre e a sottoporre al Comune una o più proposte articolate di contratti di servizio specifici, corredate dei necessari dati tecnici ed amministrativi, attinenti alla gestione dei singoli servizi che verranno alla stessa affidati. In considerazione della peculiarità e specificità dei servizi effettuati nei singoli Comuni, il corrispettivo sarà determinato tenendo conto dei costi della Società valutati sui seguenti elementi: personale, gestione automezzi, godimento beni di terzi, ammortamenti, spese generali e utile.

Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, le proposte di contratto di servizio specifico devono contenere i seguenti elementi:

- indicazione puntuale dell'oggetto delle prestazioni;
- indicazione della durata, con la previsione di eventuali proroghe e/o rinnovi nel rispetto della normativa vigente per gli enti locali;

- specificazione delle modalità di rendicontazione e di informativa della Società;
- indicazione dei rapporti che la Società dovrà intrattenere con gli altri enti pubblici interessati e/o altri soggetti coinvolti;
- previsione della facoltà di accesso e verifica degli organi e degli uffici comunali in relazione alle funzioni di indirizzo e sorveglianza sullo svolgimento dei servizi;
- previsione delle ipotesi di scioglimento e risoluzione del contratto di servizio;
- corrispettivo in favore della Società, con contestuale indicazione delle modalità di pagamento.

Il Comune, previa valutazione del contratto di servizio, comunicherà alla società l'accettazione o la eventuale proposta di integrazione e modifica dello stesso. La Società, entro trenta giorni successivi alla comunicazione, formulerà le proprie osservazioni, dichiarando l'avvenuta accettazione o l'eventuale avvio della rinegoziazione del contratto.

La Società, salvi eventuali limiti previsti dalla normativa, può partecipare o concorrere alla costituzione di società di capitali per l'espletamento di attività strumentali, di supporto o connesse ai servizi ad essa affidati in gestione.

b) a svolgere la propria attività nel rispetto delle vigenti leggi, ispirandosi nell'erogazione del servizio ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione ed efficienza ed al rispetto degli standard qualitativi, quali i diritti fondamentali degli utenti, nonché all'esecuzione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, benessere, ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si dovesse essere necessario;

La Società, nell'espletamento dei servizi, si uniforma ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, impegnandosi al raggiungimento, in particolare, dei seguenti obiettivi:

- mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi a livelli adeguati alle esigenze della popolazione del Comune, avendo cura di promuoverne lo sviluppo e l'ottimizzazione;
- continuità e regolarità dell'erogazione;
- reperibilità del personale in caso di interruzione del servizio e tempestività del ripristino;
- garanzia di una fruibilità dei servizi che risponda alle reali esigenze dei cittadini;

- estensione dei servizi a tutto il territorio di competenza;
- sicurezza e risparmio energetico nell'espletamento dei servizi;
- trasparenza, professionalità e competenza nei rapporti con gli utenti;
- sollecitudine nell'espletamento delle procedure amministrative e tecniche, nonché assistenza tecnica specifica agli utenti;
- manutenzione e aggiornamento costante degli impianti, nonché degli stabili in modo da garantirne un corretto ed efficiente funzionamento.

Gli obiettivi di cui al precedente comma sono considerati inderogabili.

La Società si impegna a svolgere le attività ed i servizi affidati secondo correnti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, nel pieno rispetto della normativa di settore e secondo i principi di efficienza ed efficacia, anche al fine di consentire all'azionista-ente locale di esercitare sulla società stessa un controllo analogo, congiunto e differenziato, così come definito e disciplinato dallo statuto della società e dalla vigente normativa.

La Società svolge inoltre i propri servizi nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

- **Eguaglianza.** L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. In particolare, deve essere garantita la parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione.
- **Imparzialità.** La Società ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. Le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio, nonché le norme regolatrici di settore, vengono interpretate in funzione di tale obbligo.
- **Continuità.** L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio dovranno essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
- **Partecipazione.** La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta

erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della Società. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società a cui è interessato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La Società dà immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. Essa, inoltre, deve acquisire periodicamente la valutazione dell'utente relativamente alla qualità del servizio reso.

- **Efficienza, efficacia ed economicità.** La Società adotta le misure idonee a garantire l'erogazione del servizio pubblico in modo efficiente, efficace e economico.

6) Il Soggetto Gestore si impegna a collaborare con l'Ente Locale per redigere ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento della propria attività istituzionale, impegnandosi altresì ad assistere l'Ente Locale anche in sede di presentazione delle relative domande.

7) In particolare il Soggetto Gestore si obbliga a sollevare l'Ente Locale da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del soggetto stesso.

#### Art. 4

*(ambiti territoriali)*

1) L'attività in esame è svolta sul territorio dell'Ente Locale sulla base del presente "contratto di servizio". Il presente contratto ha validità fino a quando non interverrà il gestore unico per l'ambito territoriale ottimale, previsto dal D.L.vo 152/2006 e s.m.i..

#### Art. 5

*(carattere dell'attività)*

1) L'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto strumentale all'erogazione di servizi pubblici locali e costituisce attività di pubblico interesse sottoposta quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospesa o abbandonata, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, comunque da regolamentarsi, per quanto compatibili, con le disposizioni *ex* L. 146/1990 e s.m.ei., attinenti i servizi essenziali.

2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli

obblighi e delle condizioni del presente contratto, l'Ente Locale potrà, ai sensi dell'art. 1406 C.C., sostituire direttamente, o tramite altro soggetto, il Soggetto Gestore per l'esecuzione d'ufficio dell'attività di quest'ultimo, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso soggetto *ex artt.* 1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

#### Art. 6

*(osservanza delle leggi e dei regolamenti)*

1) Il Soggetto Gestore avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti in particolare ed altri eventuali soggetti da esso coinvolti, oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze comunali e degli altri enti competenti e specialmente quelle aventi rapporti con le attività del Soggetto Gestore.

#### Art. 7

*(iniziative a miglioramento dell'attività)*

1) Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare l'attività del Soggetto Gestore, concordandone le modalità, le decorrenze ed i contenuti.

#### Art. 8

*(controllo dell'attività)*

1) L'Ente Locale, in contraddittorio con il Gestore può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dell'attività del Soggetto Gestore e nei locali in detenzione di detto soggetto, nonché nei luoghi in cui venga svolta l'attività principale ovvero qualunque attività connessa. L'Ente Locale può altresì effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio pubblico affidato al Soggetto Gestore.

2) Il Soggetto Gestore presta all'Ente ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del connesso o dei connessi servizi pubblici.

3) Il Soggetto Gestore sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di controllo anteposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

4) Il Soggetto Gestore presta all'Ente ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del

Allegato n. 6

connesso o dei connessi servizi pubblici.

Art. 9

*(divieto di cessione dell'attività)*

1) E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi e dell'attività derivanti dal presente contratto, senza il preventivo consenso deliberato dell'Ente Locale. Il tutto sotto pena di risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero all'Ente Locale per effetto della inadempienza.

Art. 10

*(assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)*

1) Il Soggetto Gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'Ente Locale da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti all'attività del primo.

2) Il Soggetto Gestore risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione della propria attività di servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con chicchessia.

3) Nei confronti dei dipendenti il Soggetto Gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, ex D. Lgs. 626/1994, D. Lgs. 242/1996 e s.m.i. e sulla sicurezza impianti, ed in materia assistenziale e previdenziale.

4) Il Soggetto Gestore, per le attività di propria competenza, è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.

Art. 11

*(obblighi particolari dell'ente locale)*

L'Ente Locale si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dell'attività in esame da parte del Soggetto Gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Art. 12

*(risoluzione del contratto)*

1) l'Ente appaltante, ha il diritto di promuovere nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa dei danni nel caso di:

a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto Gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte dell'Ente Locale di riferimento per il tramite del relativo legale rappresentante, ai sensi dell'artt. 1453 e 1458 C.C.;

b) sospensioni dell'attività in esame non dipendenti da cause di forza maggiore per più di (24 h);

c) cessione (anche parziale) senza il preventivo benestare scritto dell'Ente Locale, dell'attività di cui al sopraccitato art. 3;

d) cessazione o liquidazione del Soggetto Gestore o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge.

Inoltre, il presente contratto si risolve qualora il Soggetto Gestore:

e) abbia gestito l'attività ad esso affidata in modo gravemente inefficiente;

f) abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuto;

2) La parte diffidata, per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti, può presentare controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopraccitato comma del presente articolo, come meglio evidenziato all'art. 42 del capitolato speciale di appalto. Qualora il Soggetto Gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano reiterate o, comunque, molto gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme vigenti in materia;

3) Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Soggetto Gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dall'Ente Locale per il tramite del relativo legale rappresentante, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese del Soggetto Gestore, quanto necessario per il regolare svolgimento dell'attività ai sensi dell'art. 1406 C.C.

Art. 13

*(controversie e vertenze)*

Tutte le controversie tra l'Appaltatore e l'Amministrazione Comunale, tanto durante il corso del servizio, quanto dopo la conclusione dello stesso, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, non potranno essere dedotte in giudizio se non abbiano, a suo tempo, formato oggetto di richiesta e/o riserva e in ogni caso, se non siano intervenute le determinazioni definitive dell'Amministrazione Comunale in ordine alla domanda oggetto della controversia stessa entro 180 (cento ottanta) giorni dalla relativa istanza a cura del Soggetto gestore.

Art. 14

*(sorveglianza da parte dell'ente locale)*

1) L'Ente Locale potrà attivare, con spese a suo carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica delle attività del Soggetto Gestore, avvalendosi di collaboratori interni ed esterni, i cui nominativi saranno preventivamente resi noti al soggetto sopraccitato.

Art. 15

*(definizione degli impegni contrattuali)*

1) Le parti definiscono gli impegni del contratto di servizio nel Capitolato Speciale di Appalto a cui viene fatto riferimento;

2) Gli impegni sono articolati in:

- a) Impegni gestionali;
- b) Impegni qualitativi ;
- c) impegni quantitativi ed economici;

Art. 16

*(beni, impianti e attrezzature)*

1) Per la gestione dei servizi in oggetto il Soggetto Gestore utilizza i beni e le attrezzature propri, oltre quelli previsti nel citato "Capitolato speciale" che saranno eventualmente messi a disposizione dello stesso dal Comune di \_\_\_\_\_, ed impiegherà il personale dipendente proprio;

2) Il Soggetto Gestore si impegna a mantenere in perfetta efficienza, per l'intera durata di validità del presente contratto, tutto quanto risultante dall'eventuale verbale di consegna, garantendo tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e di sicurezza e con le modalità

di cui al presente contratto. In relazione a ciò il Gestore si obbliga ad apportare tutte le migliorie e le sostituzioni che si rendessero necessari, nonché, previa autorizzazione dell'Ente Locale, anche il potenziamento degli stessi, al fine di mantenere perfettamente efficienti ed idonei all'uso i beni, gli impianti e quant'altro avuto in gestione, per l'intera durata del presente contratto e di riconsegnarlo, allo scadere dello stesso, in perfetta efficienza, salvo il normale decadimento;

3) Su tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dovranno essere apposte in posizione ben visibile, le scritte: **“SOCIETA’ \_\_\_\_\_ – SERVIZIO IGIENE URBANA”**;

4) Il Soggetto Gestore è autorizzato ad utilizzare eventualmente i beni e gli impianti del Comune consegnati con apposito verbale a tal fine.

#### Art. 17

*(compiti del Comune- “Ente locale”)*

1) Nel caso in cui, per motivi di pubblica utilità o per qualsiasi altra causa, si rendesse necessario a richiesta e nell'interesse esclusivo del Comune, qualsivoglia intervento volto a modificare, integrare, acquisire, prendere in carico nuove aree pubbliche urbanizzate, il Soggetto Gestore si fa carico dell'esecuzione delle opere occorrenti, aventi carattere straordinario, integrando come necessario i servizi, e ricevendo un indennizzo dal Comune fino alla concorrenza delle spese sostenute, previa verifica del documento contabile da parte del competente Servizio comunale;

2) Il Comune, nell'approvare i piani di lottizzazione, può far inserire nelle convenzioni l'impegno del lottizzante a versare al Soggetto Gestore l'importo occorrente per la realizzazione delle eventuali aree di collocazione siti di raccolta rifiuti, comprensivo di tutte le necessarie segnalazioni stradali occorrenti;

3) Nel caso in cui sia il lottizzante ad eseguire le opere, il Comune si impegna a far inserire nella stessa convenzione i suggerimenti formulati dal Soggetto Gestore in sede di approvazione da parte del Comune. In quest'ultimo caso, il Soggetto Gestore svolgerà il ruolo di supervisione delle opere;

#### Art. 18

*(compiti del Soggetto Gestore)*

1) Il Soggetto Gestore si impegna ad erogare il servizio oggetto del presente contratto nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, tecnici ed economici di cui al “Capitolato speciale” approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. ...

del .....

2) Nell'espletamento di tale servizio, il Soggetto Gestore, oltre quanto specificato nel "Capitolato speciale" di cui in precedenza, si impegna ad osservare tutte le norme di legge e regolamenti vigenti in materia;

3) Il Soggetto gestore si impegna inoltre a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno e responsabilità che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto e risarcire il Comune stesso degli eventuali danni che ad esso derivassero in dipendenza o conseguenza della gestione;

4) L'estensione del servizio ad altre zone del territorio comunale, oltre a quelle già interessate alla data odierna, è realizzata alle condizioni e con i criteri di cui al presente contratto.

5) Le Amministrazioni affidanti, ferma restando la competenza degli organi di vigilanza e controllo, individuano un referente delle stesse nei confronti della società di gestione nell'ambito dei rapporti disciplinati dal presente contratto. Al referente di progetto spetterà il compito di effettuare tutti i controlli necessari e ritenuti indispensabili per verificare la corretta rispondenza dei progetti realizzati rispetto a quelli approvati dalle Amministrazioni affidanti. Il referente delle Amministrazioni affidanti è nominato dalle stesse secondo meccanismi di turnazione, fermo restando il carattere coordinato dell'attività di vigilanza e controllo.

#### Art. 19

*(personale e vestiario)*

1) E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs.81/2008, ex. D.Lgs 626/1994, D.Lgs 242/1996 e s.i. e della privacy D.Lgs.467/2001, ex. L. 675/1996 e s.i.;

2) Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale eventualmente a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del Soggetto Gestore, di adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di riconoscimento con foto; 3) La divisa dovrà essere sempre indossata dagli addetti ai lavori durante le ore di lavoro. L'uniforme completa di accessori sarà fornita dal Soggetto Gestore al personale nel numero, della foggia e del tipo previsti dal contratto nazionale di lavoro vigente e dai regolamenti integrativi locali preesistenti. Il vestiario

Allegato n. 6

di dotazione dovrà essere idoneo e funzionale sotto il profilo igienico-sanitario, antinfortunistico ed estetico.

Art. 20

*(gestione provvisoria)*

1) Il Soggetto Gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione della propria attività, indipendentemente dalla causa di risoluzione ecc., per un tempo non superiore a mesi 6 (sei) dalla risoluzione stessa, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto stesso, dietro invito scritto dell'Ente Locale e comunque fino al subentro del soggetto gestore subentrante;

2) In tal caso il Comune ed il Soggetto Gestore si impegnano a dare applicazione alle normative vigenti, circa le modalità di impiego del personale addetto al servizio;

Art. 21

*(disposizioni finali)*

1) Le responsabilità connesse a quanto previsto nel presente contratto decorrono dal momento della sua sottoscrizione da parte dei Soggetti interessati. Il contratto dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell' art. 1366 C.C. e secondo la legge della repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione *ex artt.* 1362 e 1363 C.C.;

2) Tutte le spese del presente atto e dipendenti, ivi comprese le imposte di Bollo relative agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, nessuna esclusa ed eccettuata, salva ogni contraria disposizione di legge, sono a carico dell'impresa appaltatrice la quale chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.86 n° 131, in quanto negozio soggetto all'imposta I.V.A.;

3) Le parti ai fini fiscali dichiarano di determinare il valore del presente contratto in €  
..... (.....)

Art. 22

*(Adeguamento alla normativa sopravvenuta)*

1) La società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta, con particolare riferimento alla disciplina in tema di gestione dei servizi pubblici locali e all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti dei soci.

2) In ogni caso, le norme del presente contratto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dei soci relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi pubblici locali.

3) Sono fatti salve ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti ai soci nel contratto di servizio e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi societari.

#### Art. 23

##### *(Vigilanza e controlli societari)*

1) Per tutte le attività di cui al presente contratto, nonché per tutti gli impegni contrattuali assunti dalla Società in relazione alla gestione dei servizi, saranno svolte attività di vigilanza e controllo con le modalità stabilite dallo statuto della società nonché dagli statuti e dagli altri atti di organizzazione delle Amministrazioni comunali.

- Il controllo sulla applicazione del presente contratto si esplica anche attraverso i seguenti strumenti:

a) *reports* semestrali che saranno presentati entro la fine di luglio (relativamente al periodo 01/01 – 30/06) ed entro la fine di gennaio (relativamente al periodo 1/7 - 31/12), a partire dalla data della sottoscrizione del presente contratto;

b) indagine ed analisi esterna *ad hoc*, in relazione alle verifiche sulla qualità del servizio percepita dall'utente (c.d. "*customer satisfaction*");

c) altre forme di analisi delle attività svolte da concordare fra le parti.

Letto, sottoscritto e Approvato

- la Società [●];

- Il Comune [●];



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

**Proposta n. 55 del 21/11/2011**

<b>OGGETTO :</b>	<b>DELIBERAZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE AL PROGETTO DI AGGREGAZIONE SOCIETARIA VOLTO AL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PIU' IDONEE, PREVIO CONFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CREAZIONE DI UNA SOCIETÀ GESTIONALE TERRITORIALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI IGIENE AMBIENTALE A CAPITALE MISTO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE</b>
------------------	--

**Testo Proposta:**

**PREMESSO CHE:**

- il servizio di igiene urbana nel Comune di Calusco d'Adda è svolto attualmente dalla società Linea Servizi srl in forza di atto di affidamento diretto di cui alla Delibera di Consiglio n. 93 del 20-12-1997, modificata con Delibera di Consiglio n. 70 del 28-12-2001, poi prorogata con Delibera di Giunta n. 67 del 02-04-2007 per un periodo fino al 30.04.2012 secondo il modello organizzativo di autoproduzione dell'*in house providing*;
- la società Unica Servizi spa è la holding dei Comuni che detiene la maggioranza assoluta di Linea Servizi srl;
- la società Linea Servizi srl è una società *in house providing* ex art. 113, comma 5°, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (e s.m.i.), il cui capitale sociale è interamente pubblico;
- in ragione del regime di continuità, che contraddistingue (anche in base al codice civile) le trasformazioni e le fusioni, la società Linea Servizi srl rappresenta tuttora una forma di gestione del servizio di igiene ambientale consolidata nel territorio dei Comuni di riferimento;

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 31.8.2011 è stata costituita una società ad intero capitale pubblico (la G.eco srl) le cui quote sono di proprietà delle società SE.T.CO. S.r.l. con sede in Clusone (BG), S.A.B.B. S.p.A con sede in Treviglio (BG) e Linea Servizi srl con sede in Carvico (BG);
- le predette società, alla luce delle recenti novità normative, hanno da tempo condiviso la necessità di concertare preliminarmente con i rispettivi comuni soci un passaggio evolutivo nella forma di gestione (da società *in house* a società mista pubblico-privato), finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - 1) mantenimento della presenza pubblica nella gestione del servizio di igiene ambientale che permette all'ente pubblico un controllo diretto in modo da garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, sfruttando e non disperdendo le conoscenze e le esperienze acquisite sul territorio dall'attuale gestore pubblico del servizio;

- 2) garanzia del corretto svolgimento del servizio sotto il profilo dell'efficienza, efficacia, economicità, nel rispetto delle norme con conseguente salvaguardia e presidio del territorio di competenza;
- 3) mantenimento del livello occupazionale con garanzia del corretto inquadramento contrattuale del personale occupato;
- 4) controllo delle dinamiche di costo del servizio e delle relative ricadute sulle tariffe/tasse;
- 5) valorizzazione dei rifiuti ai fini energetici e del riuso;

- l'Assemblea della Società Unica Servizi spa con propria deliberazione n. 1 del 16-2-2011 ha dato avvio, in qualità di organo di direzione e controllo strategico della struttura organizzativa *in house*, al processo di conferimento di ramo d'azienda, allo scopo di creare un nuovo soggetto che provveda alla collocazione sul mercato del 40% del capitale sociale, secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente;

- la creazione di una nuova società a capitale misto pubblico-privato, risultante dal conferimento del ramo d'azienda di società preesistenti, pare in grado di sfruttare in maniera maggiormente efficace, rispetto a quanto avvenuto fino ad ora, le economie di scala a livello territoriale, con conseguente efficientamento del servizio a favore del pubblico, sia dal punto di vista del livello dei servizi offerti che dei costi a carico degli utenti;

- tale scelta permette la nascita di un nuovo unico soggetto giuridico operante nel settore dell'igiene ambientale e dei servizi ad essa collegati, tramite opportuno conferimento dei relativi rami d'azienda, operante su una significativa quota di territorio provinciale, al fine di consolidare volumi sufficienti di attività tali da rendere sostenibile la realizzazione di impianti di valorizzazione dei vari flussi di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata;

- la recente normativa, di cui, in particolare, all'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148, considera tuttora quale modalità "ordinaria" l'affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica a favore di società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, che abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento del capitale sociale;

- l'art. 3, comma 27, della l. n. 244/2007, consente il mantenimento e l'assunzione di partecipazioni in società che, come la costituita newco srl, producono direttamente servizi di interesse generale;

#### **DATO ATTO CHE:**

- la disciplina di settore per i rifiuti è il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" (in particolare la parte IV intitolata "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*");

- la materia è altresì regolata dalla L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*", modificata con L.R. 12 luglio 2007, n. 12, (in particolare, il Titolo II "*Gestione dei rifiuti*");

- in particolare, il D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che: "La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, denominati ATO, delimitati dalle regioni, le quali tuttavia possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali (art. 200, commi 1 e 7)";

- la L.R. n. 26/2003 dispone che i comuni affidino il servizio di gestione dei rifiuti urbani "*a società di capitali scelte mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza*";

- la Regione Lombardia, che non ha delimitato gli ATO suddetti, ha chiarito, con nota della Direzione generale *Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile* n. 17128 del 6 agosto 2007, che la LR n. 26 adotta un modello organizzativo alternativo a quello degli ATO, in base al quale l'affidamento e la gestione del servizio spettano ai Comuni, nel rispetto delle funzioni di programmazione della Regione e della Provincia.

### **RITENUTO ALTRESI' CHE:**

- il modello della società a capitale misto pubblico privato risulta, ad oggi, quello maggiormente idoneo a garantire un soddisfacente equilibrio tra controllo pubblico e organizzazione operativa privata, in modo da tutelare sia l'interesse a disporre di un servizio aperto al mercato e spinto a migliorare continuamente efficienza e qualità, sia quello a mantenere un controllo sulla concreta erogazione del servizio pubblico, non disperdendo e svalutando, ma anzi valorizzando, il patrimonio di conoscenze, di professionalità, di tecnologia acquisito dalle società pubbliche preesistenti;
- la società G.ECO srl, all'uopo costituita per avviare le procedure utili al conferimento del ramo d'azienda è stata chiamata a selezionare, tramite un'unica procedura ad evidenza pubblica, un socio privato cui assegnare il 40% del capitale sociale e cui attribuire specifici compiti operativi connessi con la gestione del servizio stesso.

**RITENUTO** che la procedura ipotizzata comporta la modificazione del modello organizzativo di gestione del servizio e che l'“affidamento *in house*” del servizio stesso, reso a suo tempo con apposita deliberazione consigliare e disciplinato con specifica convenzione, è da tramutarsi in gestione attraverso la forma di partenariato pubblico-privato della società mista (a prevalente capitale e controllo pubblico), secondo quanto espressamente previsto dalla già richiamata normativa vigente in materia.

### **RITENUTO,**

in conclusione, di individuare il modello organizzativo per la gestione del servizio di igiene ambientale del Comune di Calusco d'Adda, nella società a capitale misto pubblico privato ai sensi dell'ordinamento vigente, con una conseguente e contestuale approvazione del progetto di riassetto aggregativo-organizzativo nei seguenti termini:

1. il presente Consiglio Comunale prende atto dell'avvenuta costituzione di una newco (la G.ECO srl) derivante dal conferimento del ramo d'azienda della società Linea servizi srl;
2. la G.ECO srl assume il compito di promuovere ed esperire una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali in materia e degli orientamenti consolidati della giurisprudenza in materia di società a capitale misto pubblico-privato;
3. in particolare, la procedura ad evidenza pubblica dovrà prevedere che:
  - i criteri di valutazione delle offerte, basati su qualità e corrispettivo del servizio, prevalgano su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
  - al socio privato sia attribuita una partecipazione al capitale sociale pari ad almeno il 40% del medesimo;
  - al socio privato, così selezionato, siano attribuiti compiti operativi specifici connessi alla gestione del servizio da svolgersi per un periodo determinato (adeguato alla remunerazione del capitale investito), allo spirare del quale si proceda, senza possibilità di proroghe e rinnovi, alla liquidazione del socio secondo criteri e modalità predeterminate.
4. ai soci pubblici deve essere garantita la possibilità di controllare, in maniera congiunta e coordinata, l'amministrazione societaria, nonché quella di determinare le modalità di svolgimento del servizio sul proprio territorio, attraverso la stipulazione di un apposito contratto di servizio;
5. gli affidamenti in corso s'intendono revocati a partire dalla sottoscrizione del contratto di servizio con la G.ECO srl (a capitale misto pubblico-privato).

### **VALUTATO ALTRESI' CHE:**

- lo statuto della società gestionale ed i patti parasociali, che disciplinano i rapporti tra socio pubblico e partner privato della società, garantiscono un adeguato controllo pubblico delle attività strategiche e puntuali che la società sarà chiamata a svolgere: ciò a tutela tanto del patrimonio di provenienza pubblica quanto della qualità del servizio erogato;
- lo schema del contratto di servizio, che regolerà i rapporti tra la costituenda società gestionale e i soci pubblici destinatari finali del servizio, assicura forme di controllo sufficienti a

scongiurare il rischio di deperimento del livello qualitativo della gestione del servizio e disciplina, con sufficiente puntualità, i compiti operativi che il socio privato sarà chiamato a svolgere in seno alla società;

- allo stesso modo, sono previste e disciplinate nello schema di contratto, le forme di salvaguardia e di retrocessione alla società patrimoniale degli investimenti realizzati nel corso dell'attività di gestione, così da tutelare l'integrità del patrimonio sociale pubblico costituito e costituendo;

- il piano dei cespiti da destinare alla società gestionale, a seguito dello scorporo dalla società Linea servizi srl, appare adeguato a fornire la dotazione strumentale necessaria per una ottimale erogazione dei servizi di igiene ambientale.

#### **RITENUTO ALTRESÌ CHE:**

- la tipologia più idonea alla migliore scelta del socio privato della società gestionale è la gara aperta, in quanto assicura la massima partecipazione e, quindi, la possibilità di vagliare tutte le possibili proposte societarie che il mercato offre;

- il criterio di aggiudicazione della gara che meglio assicura il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- ai sensi dell'art. 4, comma 12, del d.l. 138/2011, così come convertito in legge 148/2011, "nel caso di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che: a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgono di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie; b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento; c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.

- ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.l. 138/2011 così come convertito in legge 148/2011, "in deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house»".

- i contenuti principali dell'operazione sono riassunti nel documento "progetto di aggregazione per la ricerca di un partner industriale strategico", allegato n. 5 della presente deliberazione di cui ne fa parte integrante e sostanziale.

**VISTO** l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

**VISTO** il Decreto Legislativo 152/2006.

**VISTO** l'art. 4 del d.l. 138/2011 così come convertito in legge 148/2011

#### **PROPONE**

1. di dare atto che le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente atto;
2. di approvare la scelta di riorganizzare la gestione del servizio di igiene ambientale attraverso il modulo della società mista, quale forma di partenariato pubblico-privato prevista dall'ordinamento vigente;
3. di autorizzare il conferimento del ramo di azienda della società Linea servizi srl, nella G.ECO srl, in quanto soggetto deputato a produrre servizi di interesse generale dopo che sia avvenuta l'apertura del capitale al socio privato in conformità alla vigente normativa;
4. di proseguire, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.l. 138/2011 così come convertito in legge 148/2011, con l'affidamento diretto del servizio di igiene ambientale alla società Linea Servizi srl fino al completamento delle procedure di gara;

5. per gli effetti di approvare:
  - lo statuto della società di gestione (G.ECO srl) e il relativo schema di patto parasociale, rispettivamente allegato n. 1 e allegato n. 2 della presente deliberazione presente;
  - lo statuto che la G.ECO srl porrà a base di gara per la scelta del socio privato e il relativo schema di patto di sindacato regolante i rapporti tra i soci pubblici, rispettivamente allegato n. 3 e allegato n. 4 della presente deliberazione;
  - il conferimento alla costituita società, nelle forme e nei modi che gli organi societari riterranno più opportuni, dei cespiti, dei beni e rapporti contrattuali con riferimento al preliminare piano di sostenibilità generale di cui al “progetto di aggregazione per la ricerca di un partner industriale strategico”, allegato n. 5 della presente deliberazione;
  - lo schema di contratto di servizio quadro tra la G.ECO srl e la presente amministrazione comunale, allegato n. 6 alla presente deliberazione
6. di affidare alla G.ECO srl il servizio di igiene urbana per anni 12, secondo i termini stabiliti nel contratto di servizio quadro, con contestuale revoca della preesistente convenzione autorizzativa;
7. di revocare l'affidamento in corso alla società Liena servizi srl esclusivamente in seguito ad esito positivo della procedura ad evidenza pubblica, quindi a partire dalla sottoscrizione del contratto di servizio con la futura G.ECO srl a capitale misto pubblico-privato;
8. dare mandato ai competenti organi della G.ECO srl, di procedere nell'attività amministrativa e societaria preordinata all'indizione di una gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'individuazione del socio privato aggiudicatario della gara al quale verranno attribuiti, oltre al 40% del capitale della società, specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e secondo i dettami dell'art. 4, comma 12, del d.l. 138/2011 così come convertito in legge 148/2011;
9. di demandare al competente responsabile del servizio l'adozione di eventuali ulteriori atti occorrenti a dare esecuzione immediata al presente atto;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del dlgs. 267/2000.

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO :</b>	<b>DELIBERAZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE AL PROGETTO DI AGGREGAZIONE SOCIETARIA VOLTO AL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PIU' IDONEE, PREVIO CONFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CREAZIONE DI UNA SOCIETÀ GESTIONALE TERRITORIALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI IGIENE AMBIENTALE A CAPITALE MISTO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE</b>
------------------	--

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta che precede.

Calusco d'Adda, li 22/11/2011

Il Responsabile del Settore  
Tecnico  
Barbera Giuseppe

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta che precede.

Calusco d'Adda, li 22/11/2011

La Responsabile del Settore  
Bilancio-Ragioneria  
Mantecca Giusi

---